



PROVINCIA DI AREZZO
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DUP

2022-2024

Indice

1 INTRODUZIONE

- 1.1 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**
- 1.2 LA PROGRAMMAZIONE NELL'ATTUALE CONTESTO NORMATIVO**
- 1.3 IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

2 SEZIONE STRATEGICA (SES)

2.1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

- 2.1.1 LA POPOLAZIONE**
- 2.1.2 IL TERRITORIO**
- 2.1.3 L'ECONOMIA**

2.2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE ALL'ENTE

- 2.2.1 ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**
- 2.2.2 ORGANISMI PARTECIPATI**
- 2.2.3 RISORSE UMANE**

2.3 INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI

- 2.3.1 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE**

3 SEZIONE OPERATIVA (SEO)

3.1. PARTE PRIMA

- 3.1.1 VALUTAZIONE MEZZI FINANZIARI**
- 3.1.2 PREVISIONI DI BILANCIO**
- 3.1.3 RICORSO ALL'INDEBITAMENTO**
- 3.1.4 EQUILIBRI DI BILANCIO**

3.2 PARTE SECONDA

- 3.2.1 PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE**
- 3.2.2 OBIETTIVI OPERATIVI**

ALLEGATO A - PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022 - 2024

ALLEGATO B - PROGRAMMA BIENNALE DI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2022 - 2023

ALLEGATO C - PIANO DELLE ALIENAZIONI

1. Introduzione

Secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Le Province sono state interessate dalla riforma istituzionale disposta dalla L. 56/2014, c.d. Legge Delrio, la quale, nelle more della riforma del titolo V della Costituzione, ha profondamente mutato le funzioni e la fiscalità dell'Ente. Dopo gli esiti del Referendum costituzionale del 04/12/2016, la Legge Delrio non è stata ancora revisionata e soprattutto permangono le manovre finanziarie disposte con il D.L. n. 66/2014 e con la Legge n. 190/2014 "Legge di stabilità 2015".

Tutto il comparto provinciale dispone, tuttora, di risorse finanziarie insufficienti per svolgere le proprie funzioni ed in questi anni si sono alternate tutta una serie di misure emergenziali ed eccezionali, in parte di natura meramente tecnico-contabile, per conseguire gli equilibri di bilancio.

Nelle leggi di bilancio più recenti il legislatore ha attenuato, pur non neutralizzandola, la portata delle due manovre finanziarie di cui al D.L. n. 66/2014 e alla L. n. 190/2014.

Le misure finanziarie messe a disposizione dal legislatore per consentire alle Province di approvare un bilancio in equilibrio, sono rappresentate, in primis, dal "contributo" di cui al comma 438, art. 1, della Legge n. 232/2016, in virtù del quale la Provincia di Arezzo vede ridotto il suo contributo alla finanza pubblica ai sensi della Legge n. 140/2015 di € 6.442.039,96. Trattasi della neutralizzazione del 3° miliardo di euro di contributo delle Province alla finanza statale, come avvenuto negli scorsi anni.

Ricordiamo che a partire dall'anno 2019 non è più efficace la manovra finanziaria rappresentata dal D.L. n. 66/2014 (per risparmi di spesa di vario genere, mentre rimane in vigore la parte relativa ai presunti risparmi per costi della politica per € 494.498,54, come detto sopra).

Altra misura messa a disposizione nel passato per consentire alle Province di approvare un bilancio in equilibrio, è rappresentata dalla misura di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.L. n. 50/2017, in virtù del quale la Provincia di Arezzo vede ridotto il suo contributo alla finanza pubblica ai sensi della Legge n. 140/2015 di ulteriori € 798.970,81, per ciascuno degli anni 2019-2021-2022.

Complessivamente, quindi, volendo rappresentare a quanto ammonti il versamento di risorse finanziarie che la Provincia di Arezzo deve effettuare a favore della finanza statale per le annualità 2021-2023, per effetto del D.L. n. 66/2014, della Legge n. 190/2014 e delle varie misure di riduzione degli effetti della Legge n. 190/2014 stessa, esso

ammonta attualmente ai seguenti importi:

-per l'anno 2022 ad € 11.040.963,61;

-per l'anno 2023 ad € 11.040.963,61;

-per l'anno 2024 ad € 11.040.963,61.

Il comma 838, art. 1 della Legge di bilancio per il 2018, n. 205/17, ha attribuito alle Province delle Regioni a Statuto ordinario, ai fini dell'esercizio delle funzioni fondamentali, un contributo di 317 milioni di euro per l'anno 2018, 110 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e 180 milioni a decorrere dall'anno 2021.

Il riparto di tali somme è avvenuto secondo quanto disciplinato dalla norma nei casi in cui non fosse stata raggiunta una Intesa in Conferenza Stato Città tra Governo, Anci e UPI.

Il riparto è stato effettuato in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 17 dicembre 2020.

Alla Provincia di Arezzo sono state attribuite € 699.099,46.

Ricordiamo, inoltre, che il comma 1076 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 stabilisce che per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane, lo Stato stanZIA 120 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Dalla ripartizione dei 120 milioni di euro di cui sopra con apposito Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti-sono state attribuite alla Provincia di Arezzo risorse finanziarie ammontanti ad € 1.004.012,00 per l'anno 2018, e, invece risorse finanziarie ammontanti ad € 2.510.030,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 compreso.

La Legge di bilancio 2020, il Decreto fiscale e il Decreto Milleproroghe hanno previsto vari provvedimenti finanziari a vantaggio delle Province, che tendono a compensare le manovre restrittive dell'ultimo decennio, quali:

-l'incremento dei fondi per gli investimenti per la messa in sicurezza della rete viaria provinciale per un totale di 3,4 miliardi di euro dal 2020 al 2034, di cui 400 milioni in più sono riservati al triennio 2020-2022 (50 milioni per il 2020, 100 milioni per il 2021, 250 milioni per il 2022);

-le risorse destinate alle scuole superiori, per un totale di 3,4 miliardi fino al 2034, di cui 450 milioni per il triennio 2020-2022 (100 milioni per il 2020; 100 milioni per il 2021; 250 milioni per il 2022);

-l'accesso anche per le Province al fondo per la progettazione, da cui inizialmente le Province erano rimaste escluse, pari a 2,7 miliardi di euro dal 2020 al 2034, di cui 383 milioni per il triennio 2020-2022 (85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro per l'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022);

-ricordiamo la riapertura delle assunzioni di personale delle Province, analogamente a quanto previsto per la Provincia di Arezzo (AR);

-la norma sulla riduzione del debito di enti territoriali, che potrà permettere di alleggerire l'onere debitorio degli Enti Locali tenendo conto dell'abbassamento dei tassi interesse di mercato.

A fine anno 2021 è stato approvato il D.M. per i nuovi parametri assunzionali delle Province ai sensi dell'art. 33, comma 1 bis, D.L. 34/2019. Siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La spesa della Provincia di Arezzo, per gli anni cui si riferisce il DUP 2022-2024, continuerà ad essere rigida. Persisteranno le note difficoltà soprattutto in ambito di equilibri di bilancio di parte corrente, anche se il quadro di

criticità, rispetto alle annualità immediatamente successive alla riforma, si è andato via via attenuando.

Risulta doveroso puntualizzare che quanto sopra argomentato vale in un'ottica di graduale rientro ad una situazione di normalità rispetto alla crisi economico sociale innescata dalla diffusione del COVID19 nel corso dell'annualità appena conclusa. Nel progetto di bilancio 2022-2024 le entrate tributarie provinciali sono state iscritte per importi corrispondenti a quelli delle annualità pre-crisi. Nel corso del 2020 le entrate provinciali hanno subito una importante flessione sia per gli effetti diretti del lockdown, che ha paralizzato per alcuni mesi il mercato dell'auto (quindi le entrate da IPT), sia per gli effetti indiretti causati dalla crisi del sistema economico, i quali si sono ripercossi prevalentemente in una flessione delle entrate da RC Auto. A fronte delle minori entrate e dei maggiori costi imputabili alla crisi pandemica lo Stato ha attribuito alle Province e Città metropolitane il fondo ex articolo 106 Decreto Legge "Rilancio" n. 34/20, rifinanziato successivamente dall'articolo 39 Decreto Legge "Agosto" n. 104 istituito per: "concorrere ad assicurare alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali"; stanziamento complessivo di 950 milioni di euro per Province e Città Metropolitane per il 2020 e l'ulteriore stanziamento di 50 milioni per l'anno 2021 (comma 822 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Ricordiamo anche l'attribuzione nel 2021 di € 150 milioni con il cosiddetto Decreto "Sostegno".

Attualmente non ci sono indicazioni per ulteriori norme COVID nel 2022, né per l'utilizzo delle economie dei finanziamenti degli anni 2020 e 2021, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020.

Ricordiamo tutti gli specifici finanziamenti PNRR e PNC per interventi vincolati inseriti nel bilancio 2022-2024, che si protrarranno fino al 2025 e in alcuni casi anche fino al 2026.

Per l'edilizia scolastica – PNRR: con D.M. n. 13/2021 (lo stanziamento complessivo è 855 milioni di euro) vengono erogati alla Provincia di Arezzo € 5.886.080,74; mentre con D.M. n. 62/2021 (lo stanziamento complessivo è 1.125 milioni di euro) vengono erogati circa € 7.500.000,00 per rispettivamente 4+6 interventi presentati.

Sempre per l'edilizia scolastica, con i fondi del Piano 2020 (stanziamento totale 500 milioni di euro), vengono attribuiti al nostro Ente finanziamenti per € 4.749.176,80 e per € 2.062.335,20.

Per ponti e viadotti, sono attribuiti i seguenti fondi complementari PNC alla Provincia di Arezzo:

- € 3.466.543,22 nel 2021;
- 4.456.984,14 nel 2022;
- € 3.466.543,22 nel 2023;

per un totale di € 11.390.070,58 nel triennio 2021-2023.

Per la viabilità strade interne -PNC: alla Provincia di Arezzo (Casentino -Valtiberina) sono state attribuite risorse finanziarie dal 2021 al 2026 per complessivi € 4.351.000,00.

1.1 Linee programmatiche di mandato

La Provincia presenta le sue linee programmatiche improntate sulla volontà politica di ridare attenzione ai territori, alle vallate, così come al capoluogo, avendo effettuato, in questi anni, un deciso cambio di passo finalizzato alla realizzazione di importanti progetti, all'attrazione dei finanziamenti necessari e alla puntuale riorganizzazione di una struttura amministrativa tornata ad essere funzionale alle opere prioritarie di messa in sicurezza di strade, scuole e ponti, a vantaggio delle comunità.

Negli ultimi tre anni sono state affrontate criticità enormi, causate dagli effetti della Legge Delrio che mirava alla chiusura delle Province attraverso un taglio drastico di risorse e un ridimensionamento di funzioni, a causa dei quali l'Ente ha dovuto fare i conti, soprattutto nel primo anno di mandato, con risorse spesso insufficienti a garantire perfino le manutenzioni ordinarie su tutto il patrimonio esistente, a danno dei territori, della sicurezza di cittadini e studenti.

Grazie all'impegno portato avanti anche dalla Provincia di Arezzo, in sede di Upi Nazionale, con l'incarico della vicepresidenza, per la prima volta riconosciuta ad Arezzo, le Province italiane sono state in grado progressivamente di riacquisire credibilità e fiducia che si sono tramutate in una nuova capacità di investimento, con stanziamenti certi che contribuiranno a migliorare la prospettiva su viabilità ed edilizia scolastica per i prossimi 15 anni.

Si è concretizzato anche il primo ambizioso obiettivo di intervenire definitivamente su Ponte Buriano, per la realizzazione del ponte provvisorio e per una viabilità alternativa che permetterà la salvaguardia in via definitiva del manufatto storico, con un importo complessivo di € 2.100.000,00 a cui aggiungere €1.300.000,00 di progettazione legato ad un concorso internazionale di idee che ha visto un vincitore e la consegna del progetto definitivo. Un'operazione necessaria non solo per permettere la riqualificazione di un'area di grande interesse storico, paesaggistico e ambientale, ma anche per il rilancio di un'economia territoriale e di un sistema infrastrutturale di collegamento.

Una programmazione che continua a guardare in avanti, malgrado le incertezze finanziarie degli ultimi anni e il persistere di una pandemia che non ha mai impedito alla Provincia di proseguire nella sua caparbia e determinata azione di rinascita dell'Ente.

In questo particolare momento storico, ogni sforzo sarà finalizzato a concretizzare, ancora di più, questa politica di rilancio non potendo assolutamente mancare l'occasione di cogliere tutte le opportunità che provengono dai fondi del PNRR, dove per lo sviluppo della Toscana, saranno a disposizione 1,5 miliardi di euro e per i quali occorre necessariamente giungere preparati, continuando ad ottimizzare una macchina amministrativa che sarà chiamata a svolgere funzioni importanti di coordinamento e di stazione appaltante per gli altri Comuni.

Per affrontare al meglio questa sfida, sarà messo in atto ogni strumento valido a migliorare la gestione dei vari settori amministrativi in termini di efficacia, efficienza e funzionalità. Per il triennio 2022-2024, la Provincia presenta un piano strategico significativo degli interventi per le opere pubbliche, in cui gli stanziamenti di bilancio più consistenti seguiranno sempre il criterio delle priorità basate sulle reali esigenze dei territori, in particolare per

edilizia scolastica, infrastrutture e viabilità seguendo un processo di crescita e di sviluppo dell'Ente che è già iniziato e che di fatto si pone in controtendenza rispetto al passato.

Nello specifico, il Pano provinciale degli investimenti nell'Edilizia scolastica continua il processo di ammodernamento e di superamento delle situazioni di più critiche derivanti principalmente dagli immobili che nel corso degli anni hanno accumulato molti problemi per manutenzione, carenze funzionali, mancato rispetto delle principali norme tecniche (prevenzione incendi, barriere architettoniche, impianti elettrici e termici, sicurezza sui luoghi di lavoro e adeguamento/miglioramento sismico).

Gli interventi realizzati, o in corso di pianificazione o di realizzazione, saranno finalizzati a rendere sicuri gli edifici scolastici, ma la programmazione degli investimenti comprenderà anche la ricerca di fondi e finanziamenti per impianti sportivi e strutture in cui svolgere attività didattiche sportive

Per il triennio 2022-2024 sono stati ad oggi programmati interventi per l'edilizia scolastica di €23.399.082 garantiti sia con risorse proprie di bilancio, che con finanziamenti statali di MIUR e MIMS e contributi europei.

I lavori di miglioramento e di adeguamento sismico degli impianti riguarderanno nello specifico le seguenti scuole: ISIS E. Fermi di Bibbiena, il Liceo V. Colonna di Arezzo, il Convitto maschile Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano e il Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo. Gli interventi di efficientamento energetico riguarderanno il Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo, l'IPSCT G. Vasari di Arezzo e il Liceo V. Colonna di Arezzo.

Obiettivo primario dell'Ente è investire risorse economiche per garantire la sicurezza delle infrastrutture viarie di circa 1026 Km di 90 strade provinciali oltre 147 Km di 4 strade regionali.

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie sono stati programmati essenzialmente interventi di manutenzione straordinaria inderogabili, in quanto l'aggravarsi della situazione di dissesto di molti piani viabili necessita quanto prima di un ripristino delle condizioni di sicurezza

Per il triennio 2022-2024, sono previsti lavori di risanamento e di consolidamento della rete viaria provinciale, sia nel capoluogo che nelle altre vallate per € 23.767.984 euro, finanziati con risorse proprie dell'Ente, contributi statali, europei e fondi PNNR.

In termini di viabilità, altra particolare attenzione sarà rivolta al Servizio di Trasporto Pubblico locale, ove a seguito dalla costante evoluzione epidemiologica da COVID-19 e delle numerose disposizioni normative per il relativo contenimento, nel corso dell'anno 2021, la Provincia, in collaborazione con la Prefettura, la Regione, il Comune Capoluogo, i Comuni del territorio, l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale su gomma, provvederà ancora a fornire il supporto tecnico operativo necessario al monitoraggio ed alla programmazione dinamica dei servizi forniti dai mezzi di trasporto pubblico su gomma, sia sulla rete urbana che su quella extra-urbana.

In ambito di Trasporto Pubblico Locale si ritiene, inoltre, necessario evidenziare la linea di intervento a favore dei Comuni rappresentata dal Servizio TPL di "Rete Debole".

Sempre nell'ottica degli obiettivi strategici per missione, La Provincia di Arezzo, attraverso il Centro Pari Opportunità - Controllo dei Fenomeni Discriminatori, promuove e favorisce sempre una cultura di genere, essendo punto di

riferimento e di coordinamento di Enti, Istituzioni ed Associazioni attivi nel territorio provinciale oltre che strumento di promozione culturale che si realizza attraverso attività di prevenzione e sensibilizzazione presso le Scuole, le nuove generazioni e la cittadinanza in generale.

Per i prossimi anni, l'Amministrazione provinciale sarà impegnata, con gli obiettivi e le finalità indicate ad ogni settore e in ogni missione, a riaffermare il principio di una sussidiarietà istituzionale verticale che parte dai più piccoli comuni, alla Provincia e alla Regione, fino allo Stato per dare le migliori risposte ai cittadini, ai territori e ad ogni comunità.

1.2 La programmazione nell'attuale contesto normativo

Il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano conformare la propria gestione a regole contabili uniformi, definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati: questi ultimi rappresentano l'interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, completano il sistema generale e favoriscono l'adozione di comportamenti uniformi e corretti.

In particolare il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio afferma che "La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento".

Già da questa prima formulazione si evince come per adempiere al principio normativo non sarà più sufficiente la predisposizione di documenti di respiro tecnico-contabile, tesi a definire le risorse finanziarie per classificazione di bilancio, seguendo trend consolidati nel tempo, ma sostanzialmente privi di una visione progettuale di sviluppo sociale ed economico del territorio: scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell'azione di governo dovranno sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura dell'azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale destinatario di qualunque iniziativa dell'Ente pubblico, ovvero il cittadino.

In quest'ottica il 'Piano di Governo', ritenuto fino ad oggi un puro strumento di comunicazione politica, acquisisce una nuova fondamentale rilevanza: rappresenta infatti il punto di riferimento dell'intera azione dell'Ente per i quattro anni di durata del mandato, ovvero la strategia, e come tale coinvolge, ognuno per la sua parte, tutti i settori dell'Ente.

In conseguenza di quanto affermato, la ripartizione delle risorse finanziarie secondo la classificazione ministeriale, ovvero il bilancio di previsione, non contiene tutte le informazioni necessarie: sono sempre i principi contabili a stabilire che la pianificazione, per essere 'qualificata', dovrà contenere la lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione ed essere orientata nella sua redazione alla lettura da parte dei portatori di interesse.

Rivestiranno un ruolo sempre più centrale nelle programmazioni e rendicontazioni future dell'Ente, non soltanto le grandezze finanziarie previste ed effettivamente utilizzate, ma una molteplicità di informazioni, contabili e non, relative agli effetti delle azioni dell'Ente, ovvero gli impatti 'interni'

sull'organizzazione ed 'esterni' sulla cittadinanza delle politiche dell'Amministrazione.

Coerenza ed interdipendenza dei diversi documenti di pianificazione rappresentano una ulteriore caratteristica specificamente prevista dai principi a cui si ispira il D.lgs. n. 118/2011: perché la programmazione svolga compiutamente le funzioni politico-amministrativa, economico-finanziaria ed informativa ad essa assegnate, è indispensabile che sia in grado di rappresentare con chiarezza non solo gli effetti contabili delle scelte assunte, ma anche la loro motivazione e la coerenza con il programma politico dell'amministrazione.

Saranno quindi esplicitati con sempre maggiore chiarezza gli obiettivi di breve e lungo periodo della gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il loro conseguimento; per fare ciò dovrà sussistere una chiara coerenza e raccordabilità tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche ed i valori inseriti nei documenti di programmazione, che non potranno consistere in dichiarazioni formali di intenti, 'slegate' dal contesto politico, organizzativo, ed economico finanziario. Il percorso di adempimento normativo rappresenta solo un aspetto, quasi il pretesto per una evoluzione che prima di tutto dovrà essere culturale, metodologica ed organizzativa: il Documento Unico di Programmazione rappresenta dunque l'avvio di un processo che richiederà tempi adeguati e step successivi di perfezionamento, che risentiranno delle evidenze emerse in sede di gestione e matureranno in un contesto politico, sociale ed economico difficile ed in continua evoluzione.

Sembra doveroso però, anche in questa sezione, richiamare tutte le considerazioni esposte nell'introduzione al presente documento: affinché gli strumenti programmatori possano svolgere correttamente il proprio compito di guida, occorre che vengano forniti agli enti di area vasta altri strumenti, normativi, finanziari di carattere strutturale e, soprattutto, una "visione" di lungo periodo del proprio ruolo istituzionale all'interno del panorama italiano.

1.3 Il Documento Unico di programmazione

Con la riforma degli ordinamenti contabili, diretta a rendere i bilanci delle varie Amministrazioni omogenei, confrontabili ed aggregabili nel rispetto delle regole comunitarie, è stato modificato il ciclo di programmazione e rendicontazione degli Enti Locali. Il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014, ha disciplinato la programmazione degli Enti Locali.

Uno degli obiettivi del processo di armonizzazione contabile è il rafforzamento della programmazione; infatti tutte le numerose innovazioni introdotte nel sistema contabile possono essere interpretate alla luce di questa finalità. Anche l’art. 151 del TUEL, relativo ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile, indica nel principio della programmazione l’elemento a cui gli Enti Locali devono ispirare la propria gestione, adottando a tal fine il Documento Unico di Programmazione (DUP), sulla cui base viene elaborato lo stesso Bilancio di previsione, venendo quindi a costituire l’atto e il presupposto indispensabile all’approvazione del Bilancio stesso. L’art. 170 del TUEL precisa i contenuti e la tempistica del DUP che va a sostituire la Relazione Previsionale e Programmatica.

Il DUP, pertanto, diventa lo strumento che guida l’attività strategica ed operativa degli Enti Locali e riunisce in un solo documento, posto a monte del Bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del Bilancio stesso e del Piano Esecutivo di gestione (PEG) e la loro successiva gestione.

Così come stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011, il DUP si divide in due parti principali, una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa. Ha un orizzonte temporale pari a quello del mandato del Presidente relativamente alla Sezione strategica e triennale in riferimento alla Sezione operativa.

La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente. In particolare, la sezione individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente intende sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'Ente locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. Gli obiettivi strategici sono ricondotti alle missioni di bilancio e sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi strategica delle condizioni esterne all'Ente e di quelle interne, sia in termini attuali

che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione. In particolare, essa contiene la **programmazione operativa** dell'Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. Va redatta per il suo contenuto finanziario e trova il suo fondamento su valutazioni di natura economico-patrimoniale: copre un arco temporale pari a quello del Bilancio di previsione. Di fatto, questa seconda sezione supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di Bilancio. Per ogni singola missione, sono individuati i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'Ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive Deliberazioni del Consiglio e dell'Organo Esecutivo;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'Ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

La SeO è suddivisa in due parti:

Nella **Parte 1** della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP. La definizione degli obiettivi dei programmi che l'Ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi devono "guidare" l'individuazione dei progetti strumentali da realizzare e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di Bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

L'analisi delle condizioni operative dell'Ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'Ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri Enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di Bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del Bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di Bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

La **Parte 2** della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e il programma di forniture e servizi.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni Ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore prevedrà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 – L. n. 111/2011.

2 SEZIONE STRATEGICA (SeS)

2.1 Quadro delle condizioni esterne

La descrizione del contesto esterno locale si basa sulla impostazione e sulla struttura analitica adottata nei D.U.P. precedenti, incentrata oltre che sulla parte demografica sulla dimensione dello sviluppo economico, lasciando, solo accennate, le altre dimensioni dello sviluppo (ambiente e sociale).

2.1.1 La popolazione

(Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno. Fonte <http://www.tuttitalia.it>)

Andamento demografico della popolazione residente in **Provincia di Arezzo** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	323.007	-	-	-	-
2002	31 dicembre	326.172	+3.165	+0,98%	-	-
2003	31 dicembre	330.123	+3.951	+1,21%	130.056	2,53
2004	31 dicembre	333.385	+3.262	+0,99%	132.389	2,51
2005	31 dicembre	335.500	+2.115	+0,63%	133.984	2,49

2006	31 dicembre	337.236	+1.736	+0,52%	135.921	2,47
2007	31 dicembre	342.367	+5.131	+1,52%	139.368	2,45
2008	31 dicembre	346.324	+3.957	+1,16%	141.821	2,43
2009	31 dicembre	348.127	+1.803	+0,52%	143.408	2,42
2010	31 dicembre	349.651	+1.524	+0,44%	144.955	2,40
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	350.414	+763	+0,22%	145.765	2,40
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	343.676	-6.738	-1,92%	-	-
2011 ⁽³⁾	31 dicembre	343.298	-6.353	-1,82%	146.095	2,34
2012	31 dicembre	344.437	+1.139	+0,33%	146.894	2,34
2013	31 dicembre	346.661	+2.224	+0,65%	145.566	2,37
2014	31 dicembre	346.442	-219	-0,06%	146.064	2,36
2015	31 dicembre	345.110	-1.332	-0,38%	146.325	2,35
2016	31 dicembre	344.374	-736	-0,21%	146.798	2,34
2017	31 dicembre	343.449	-925	-0,27%	147.110	2,32
2018*	31 dicembre	340.349	-3.100	-0,90%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	339.172	-1.177	-0,35%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	336.501	-2.671	-0,79%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica all'8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica.

(v) dato in corso di validazione.


La popolazione residente in Provincia di Arezzo al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 343.676 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 350.414. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione

anagrafica pari a 6.738 unità (-1,92%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

Variazione percentuale della popolazione


Le variazioni annuali della popolazione della Provincia di Arezzo espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della Regione Toscana e dell'Italia.



Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso la Provincia di Arezzo negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come **iscritti** e **cancellati** dall'Anagrafe dei comuni della Provincia.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).



La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento 2011 della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratori ocon l'estero	Saldo Migratorio totale
	<i>DA altri comuni</i>	<i>DA estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>	<i>PER altri comuni</i>	<i>PER estero</i>	<i>per altri motivi (*)</i>		
2002	7.252	1.784	1.185	5.836	195	82	+1.589	+4.108
2003	7.530	3.893	500	6.370	280	270	+3.613	+5.003
2004	7.648	2.906	311	6.391	249	328	+2.657	+3.897
2005	7.823	2.476	170	6.848	272	311	+2.204	+3.038
2006	8.294	1.916	169	7.272	326	276	+1.590	+2.505
2007	7.930	5.373	151	7.053	359	169	+5.014	+5.873
2008	8.401	4.241	131	7.248	541	357	+3.700	+4.627
2009	7.425	3.178	174	6.880	584	631	+2.594	+2.682
2010	7.434	2.991	200	7.080	487	854	+2.504	+2.204
2011 ⁽¹⁾	5.544	1.829	162	5.330	376	501	+1.453	+1.328
2011 ⁽²⁾	1.742	583	110	1.737	150	639	+433	-91
2011 ⁽³⁾	7.286	2.412	272	7.067	526	1.140	+1.886	+1.237
2012	8.365	2.239	929	8.281	675	456	+1.564	+2.121
2013	7.077	1.867	4.073	7.261	715	1.556	+1.152	+3.485
2014	7.015	1.856	677	6.718	903	990	+953	+937
2015	6.716	1.914	569	6.695	973	1.219	+941	+312
2016	7.193	1.757	447	7.092	986	664	+771	+655
2017	7.123	2.217	436	7.024	1.006	1.021	+1.211	+725
2018*	7.458	2.161	469	7.264	1.032	809	+1.129	+983

2019*	7.785	2.198	302	7.549	1.334	858	+864	+544
2020*	7.466	1.504	97	7.120	1.098	850	+406	-1


(a) sono le iscrizioni/cancellazioni nelle Anagrafi comunali dovute a rettifiche amministrative. (¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1° gennaio al 8 ottobre).

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre).

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti. (*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica.

Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.



La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	2.681	-	3.624	-	-943
2003	1 gennaio-31 dicembre	2.684	+3	3.736	+112	-1.052
2004	1 gennaio-31 dicembre	2.951	+267	3.586	-150	-635

2005	1 gennaio-31 dicembre	2.885	-66	3.808	+222	-923
2006	1 gennaio-31 dicembre	2.944	+59	3.713	-95	-769
2007	1 gennaio-31 dicembre	3.021	+77	3.763	+50	-742
2008	1 gennaio-31 dicembre	3.073	+52	3.743	-20	-670
2009	1 gennaio-31 dicembre	3.044	-29	3.923	+180	-879
2010	1 gennaio-31 dicembre	2.975	-69	3.655	-268	-680
2011 (¹)	1 gennaio-8 ottobre	2.330	-645	2.895	-760	-565
2011 (²)	9 ottobre-31 dicembre	646	-1.684	933	-1.962	-287
2011 (³)	1 gennaio-31 dicembre	2.976	+1	3.828	+173	-852
2012	1 gennaio-31 dicembre	2.895	-81	3.877	+49	-982
2013	1 gennaio-31 dicembre	2.652	-243	3.913	+36	-1.261
2014	1 gennaio-31 dicembre	2.717	+65	3.873	-40	-1.156
2015	1 gennaio-31 dicembre	2.465	-252	4.109	+236	-1.644
2016	1 gennaio-31 dicembre	2.489	+24	3.880	-229	-1.391
2017	1 gennaio-31 dicembre	2.425	-64	4.075	+195	-1.650
2018	1 gennaio-31 dicembre	2.225	-200	4.003	-72	-1.778
2019	1 gennaio-31 dicembre	2.217	-8	4.019	+16	-1.802
2020	1 gennaio-31 dicembre	2.155	-62	4.404	+385	-2.249

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1° gennaio al 8 ottobre).

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre).


(³) bilancio demografico 2011 (dal 1° gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica.

Popolazione per età, sesso e stato civile

Il grafico in basso, detto **Piramide delle Età**, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in Provincia di Arezzo per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione, ma quelli riferiti allo stato civile sono ancora in corso di validazione.

La popolazione è riportata per **classi quinquennali** di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.



In generale, la **forma** di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi. In Italia ha avuto la forma simile ad una **piramide** fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico. Si precisa che gli individui in unione civile, quelli non più uniti civilmente per scioglimento dell'unione e quelli non più uniti civilmente per decesso del partner sono stati sommati rispettivamente agli stati civili 'coniugati\''e', 'divorziati\''e' e 'vedovi\''e'.


Distribuzione della popolazione 2021 - Provincia di Arezzo

Età	Celibi /Nubili	Coniugati /e	Vedovi /e	Divorziati /e	Maschi	Femmine	Totale	
								%
0-4	11.618	0	0	0	5.978 51,5%	5.640 48,5%	11.618	3,5%
5-9	13.623	0	0	0	7.060 51,8%	6.563 48,2%	13.623	4,0%
10-14	15.063	0	0	0	7.757 51,5%	7.306 48,5%	15.063	4,5%
15-19	15.130	9	0	1	7.762 51,3%	7.378 48,7%	15.140	4,5%
20-24	15.233	296	0	0	8.323 53,6%	7.206 46,4%	15.529	4,6%
25-29	14.411	1.636	1	22	8.383 52,2%	7.687 47,8%	16.070	4,8%
30-34	12.324	5.279	15	146	9.078 51,1%	8.686 48,9%	17.764	5,3%
35-39	9.603	9.100	33	418	9.607 50,2%	9.547 49,8%	19.154	5,7%
40-44	7.834	13.446	96	1.038	11.116 49,6%	11.298 50,4%	22.414	6,7%
45-49	6.698	17.784	234	1.867	13.100 49,3%	13.483 50,7%	26.583	7,9%
50-54	4.911	19.830	444	2.182	13.427 49,1%	13.940 50,9%	27.367	8,1%
55-59	3.269	19.873	760	2.215	12.760 48,9%	13.357 51,1%	26.117	7,8%
60-64	1.991	18.073	1.192	1.603	11.059 48,4%	11.800 51,6%	22.859	6,8%
65-69	1.379	16.231	1.800	1.109	9.864 48,1%	10.655 51,9%	20.519	6,1%
70-74	1.201	16.457	3.158	802	10.250 47,4%	11.368 52,6%	21.618	6,4%
75-79	797	10.646	3.691	385	7.208 46,4%	8.311 53,6%	15.519	4,6%
80-84	810	8.051	5.503	223	6.272 43,0%	8.315 57,0%	14.587	4,3%
85-89	481	3.638	5.117	88	3.658 39,2%	5.666 60,8%	9.324	2,8%
90-94	230	955	3.189	25	1.390 31,6%	3.009 68,4%	4.399	1,3%
95-99	56	113	943	8	251 22,4%	869 77,6%	1.120	0,3%
100+	7	7	100	0	23 20,2%	91 79,8%	114	0,0%
Totale	136.669	161.424	26.276	12.132	164.326 48,8%	172.175 51,2%	336.501	100,0%

Popolazione per classi di età scolastica 2021

Distribuzione della popolazione in **Provincia di Arezzo** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2021/2022 le [scuole in Provincia di Arezzo](#), evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado) e gli individui con cittadinanza straniera.



Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	1.128	1.029	2.157	243	211	454	21,0%
1	1.139	1.059	2.198	202	203	405	18,4%
2	1.137	1.115	2.252	218	207	425	18,9%
3	1.279	1.166	2.445	230	213	443	18,1%
4	1.295	1.271	2.566	259	223	482	18,8%
5	1.310	1.208	2.518	203	191	394	15,6%
6	1.379	1.288	2.667	220	187	407	15,3%
7	1.453	1.203	2.656	210	178	388	14,6%
8	1.439	1.413	2.852	189	210	399	14,0%
9	1.479	1.451	2.930	216	192	408	13,9%
10	1.513	1.429	2.942	194	149	343	11,7%
11	1.559	1.435	2.994	171	178	349	11,7%
12	1.546	1.478	3.024	178	183	361	11,9%
13	1.615	1.486	3.101	183	153	336	10,8%
14	1.524	1.478	3.002	146	160	306	10,2%
15	1.531	1.484	3.015	166	128	294	9,8%
16	1.597	1.540	3.137	171	136	307	9,8%
17	1.501	1.423	2.924	141	132	273	9,3%
18	1.550	1.468	3.018	152	137	289	9,6%

Popolazione straniera residente in Provincia di Arezzo al 1° gennaio 2021


Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Gli stranieri residenti in Provincia di Arezzo al 1° gennaio 2021 sono **35.871** e rappresentano il 10,7% della popolazione residente.

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente in Provincia di Arezzo per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.



<i>Età</i>	<i>Stranieri</i>			
	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>	<i>%</i>
0-4	1.152	1.057	2.209	6,2%
5-9	1.038	958	1.996	5,6%
10-14	872	823	1.695	4,7%
15-19	826	665	1.491	4,2%
20-24	1.456	906	2.362	6,6%
25-29	1.615	1.374	2.989	8,3%
30-34	2.052	1.907	3.959	11,0%
35-39	1.974	1.874	3.848	10,7%
40-44	1.735	1.991	3.726	10,4%
45-49	1.441	1.738	3.179	8,9%
50-54	1.178	1.666	2.844	7,9%
55-59	638	1.257	1.895	5,3%
60-64	465	1.089	1.554	4,3%
65-69	322	662	984	2,7%
70-74	190	361	551	1,5%
75-79	120	176	296	0,8%
80-84	76	108	184	0,5%
85-89	32	44	76	0,2%
90-94	8	17	25	0,1%
95-99	1	6	7	0,0%
100+	1	0	1	0,0%
Totale	17.192	18.679	35.871	100%

Distribuzione della popolazione straniera per area geografica

Classifica dei comuni della Provincia di Arezzo per popolazione straniera residente.

Comune	stranieri	Comune	stranieri	Comune	stranieri
Arezzo	11.830	Castelfranco P.	643	Lucignano	201
Montevarchi	3.901	Poppi	621	Castel San N.	191
Cortona	2.102	Pratovecchio S.	616	Castiglion F.	184
San Giovanni V.no	1.961	Laterina Pergine V.	584	Monterchi	144
Sansepolcro	1.689	Cavriglia	493	Chiusi della V.	137
Bibbiena	1.584	Subbiano	468	Badia Tedalda	123
Castiglion F.	1.483	Anghiari	421	Sestino	119
Foiano della C.	1.293	Capolona	381	Caprese M.	91
Terranuova B.	863	Loro Ciuffenna	359	Talla	83
Bucine	852	Pieve Santo S.	304	Chitignano	75
Civitella in Val di C.	733	Castel F.	273	Montemignaio	40
Monte San S.	732	Marciano della Chiana	270	Ortignano R.	27

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: **giovani** 0-14 anni, **adulti** 15-64 anni e **anziani** 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni tra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo *progressiva*, *stazionaria* o *regressiva* a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali valori è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale come, ad esempio, quello lavorativo o sanitario.



Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	39.451	211.304	72.252	323.007	44,5
2003	39.937	212.748	73.487	326.172	44,6
2004	40.315	215.053	74.755	330.123	44,7
2005	41.029	216.516	75.840	333.385	44,7
2006	41.712	217.286	76.502	335.500	44,8
2007	42.108	218.079	77.049	337.236	44,9
2008	42.979	221.954	77.434	342.367	44,9
2009	43.911	224.317	78.096	346.324	44,9
2010	44.339	225.541	78.247	348.127	45,0
2011	44.832	225.951	78.868	349.651	45,1
2012	44.369	219.806	79.123	343.298	45,3
2013	44.518	219.453	80.466	344.437	45,5
2014	44.582	219.121	82.958	346.661	45,8
2015	44.396	217.811	84.235	346.442	46,0
2016	43.878	216.422	84.810	345.110	46,2
2017	43.373	215.205	85.796	344.374	46,5
2018	42.839	214.253	86.357	343.449	46,7
2019*	41.876	212.186	86.287	340.349	47,0
2020*	40.965	211.143	87.064	339.172	47,2
2021 *	40.304	208.997	87.200	336.501	47,4

(*) popolazione post censimento

Indicatori demografici

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Provincia di Arezzo.

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenz a strutturale	Indice di ricambio della popolazion eattiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	183,1	52,9	140,8	102,7	17,3	8,3	11,2
2003	184,0	53,3	138,2	104,3	17,6	8,2	11,4
2004	185,4	53,5	133,8	104,7	17,7	8,9	10,8
2005	184,8	54,0	129,9	106,3	18,3	8,6	11,4
2006	183,4	54,4	125,7	108,5	18,7	8,8	11,0

2007	183,0	54,6	130,4	111,8	19,0	8,9	11,1
2008	180,2	54,3	137,4	113,4	19,1	8,9	10,9
2009	177,9	54,4	145,6	115,2	19,5	8,8	11,3
2010	176,5	54,4	152,7	119,0	19,4	8,5	10,5
2011	175,9	54,7	159,5	122,6	19,5	8,6	11,0
2012	178,3	56,2	157,0	125,9	19,8	8,4	11,3
2013	180,7	57,0	153,7	128,8	19,7	7,7	11,3
2014	186,1	58,2	147,7	132,9	19,4	7,8	11,2
2015	189,7	59,1	146,1	136,4	19,3	7,1	11,9
2016	193,3	59,5	144,3	140,3	18,8	7,2	11,3
2017	197,8	60,0	145,2	143,2	18,5	7,1	11,8
2018	201,6	60,3	146,2	146,0	18,3	6,5	11,7
2019	206,1	60,4	148,8	147,5	18,1	6,5	11,8
2020	212,5	60,6	148,8	148,4	17,7	-	-
2021	216,4	61,0	151,0	149,8	17,8	-	-

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. *Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per la Provincia di Arezzo dice che ci sono 216,8 anziani ogni 100 giovani.*

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). *Ad esempio, teoricamente, in Provincia di Arezzo nel 2018 ci sono 60,3 individui a carico, ogni 100 che lavorano.*

Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. *Ad esempio, in Provincia di Arezzo nel 2018 l'indice di ricambio è 146,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.*

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).

Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.

Indice di natalità

Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

Età media

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

2.1.2 Il Territorio

Il territorio della Provincia di Arezzo ha una estensione complessiva di 3.231,95 kmq. Il territorio è diviso in 36 comuni, di cui solo 5 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ed ha Arezzo Comune capoluogo. I corsi d'acqua principali sono i Fiumi Arno e Tevere, che caratterizzano le rispettive vallate, cui si aggiunge il Canale Maestro della Chiana. Altra risorsa idrica di grande importanza è l'invaso di Montedoglio, il più grande dell'Italia centrale con una capacità massima di invaso di 142 milioni di metri cubi di acqua. Distribuita per usi idropotabili ed irrigui nella Valtiberina toscana ed umbra, grazie ad un sistema di condotte che giungono fino alla Valdichiana, consente lo sviluppo di una agricoltura di qualità. Quella aretina, tuttavia, non è solo una terra di vallate, ma anche di montagne e in particolare di foreste. Da ricordare il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a cui si aggiungono sette Riserve Naturali e cinque Aree naturali protette. Data la posizione strategica della provincia aretina rispetto alla geografia italiana, la rete viaria è di fondamentale importanza. In particolare, la rete stradale a servizio del territorio provinciale forma una maglia prevalentemente di tipo radiale convergente verso il capoluogo e costituita da infrastrutture:

- di carattere nazionale e di grande comunicazione, quali l'Autosole Milano-Napoli, la SGC Orte Ravenna (E45) e la SGC Grosseto-Fano (E78), che ancora deve essere completata;
- di valenza più locale, come la SS 679 (Raccordo autostradale Arezzo-Battifolle), la SR 69 in Valdarno, la SR 71 Umbro Casentinese Romagnola e la SR 258 Marecchiese.

L'Autostrada, che attraversa longitudinalmente il territorio aretino, permette di raggiungere piuttosto rapidamente il resto del Paese e l'estero, con traffico in continuo aumento. La SGC Grosseto-Fano (E78) rimane nel territorio aretino ancora un'opera incompiuta che attende il riavvio dei lavori per il suo completamento. Una volta completata quest'asse stradale detta "dei due Mari", che metterà in comunicazione i territori tirrenici con quelli adriatici, sarà ulteriormente sottolineata la centralità della Provincia di Arezzo.

Il territorio è attraversato anche dalla linea ferroviaria ad alta velocità che collega da Roma a Milano. Ad essa si somma il fitto sistema di strade regionali e provinciali, che permette di raggiungere i centri urbani e le località limitrofe con facilità. I 1.173 km, interamente e direttamente gestiti dalla Provincia di Arezzo, comprendono anche 147 chilometri di strade ex-statali.

Popolazione legale al censimento 2011		
N. Com	Comune	Popolazione
1	Anghiari	5.672
2	Arezzo	98.144
3	Badia Tedalda	1.091
4	Bibbiena	12.284
5	Bucine	10.033
6	Capolona	5.428
7	Caprese Michelangelo	1.516
8	Castel Focognano	3.239
9	Castelfranco di Sopra Pian di Sco	9.518
10	Castel San Niccolò	2.739
11	Castiglion Fibocchi	2.218
12	Castiglion Fiorentino	13.166
13	Cavriglia	9.458
14	Chitignano	933
15	Chiusi della Verna	2.058
16	Civitella in Val di Chiana	9.111
17	Cortona	22.495
18	Foiano della Chiana	9.348
19	Loro Ciuffenna	5.892
20	Lucignano	3.615
21	Marciano della Chiana	3.422
22	Montemignaio	576
23	Monterchi	1.822
24	Monte San Savino	8.743
25	Montevarchi	23.971
26	Ortignano Raggiolo	878
27	Pergine Laterina	6.759
28	Pieve Santo Stefano	3.190
29	Poppi	6.196
30	Pratovecchio Stia	6.011
31	San Giovanni Valdarno	16.890
32	Sansepolcro	16.108
33	Sestino	1.421
34	Subbiano	6.299
35	Talla	1.130
36	Terranuova Bracciolini	12.302
	PROVINCIA DI AREZZO	343.676

2.1.3 L'Economia

CONTESTO NAZIONALE

(fonte: MEF introduzione del Ministro dell'Economia e delle Finanze al DEF 2021)

La crisi pandemica continua a condizionare pesantemente la vita economica e sociale del Paese e del mondo intero. Le misure sanitarie adottate con lo stato di emergenza hanno rallentato il ritmo dei nuovi contagi, dall'inizio del 2021 è in corso la campagna di vaccinazione. All'inizio di novembre 2021 in Italia il 78,73% della popolazione ha ricevuto la prima dose del vaccino e il 75,7% risulta completamente vaccinato con la seconda. Ma rimangono ancora presenti i dubbi sull'efficacia dei vaccini attualmente disponibili sulle molteplici varianti emerse in tutto il pianeta. È attualmente in corso la somministrazione di una terza dose vaccinale. Sono inoltre in arrivo terapie che ridurranno la gravità della malattia se somministrate dopo i primi sintomi o anche in via preventiva su soggetti non vaccinati. Di fronte a questa situazione di luci ed ombre, il Governo ritiene necessario rafforzare la spinta ad uscire dalla crisi attraverso tutti gli strumenti a disposizione, oltre alla campagna di vaccinazione e all'impulso alla ricerca medica, con il rafforzamento del Sistema sanitario nazionale e, in campo economico, con sostegni e ristori al rilancio degli investimenti e dello sviluppo attraverso il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dal Next Generation EU (NGEU) e da ulteriori risorse nazionali. L'obiettivo del Governo è incentrare la crescita economica sulla sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria. Viste le problematiche strutturali e la pressante esigenza di contrastare i cambiamenti climatici, l'obiettivo è di conseguire una crescita non meramente quantitativa, ma rispettosa dell'ambiente e compatibile con i target di riduzione dell'inquinamento fissati dal Green Deal europeo. E, inoltre, di realizzare una crescita che offra maggiori opportunità di lavoro e sviluppo personale e culturale ai giovani, realizzi la parità di genere e riduca gli squilibri territoriali.

La versione finale del PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri Economici e Finanziari dell'Unione Europea il 13 luglio 2021, contiene 12 piani nazionali di ripresa tra cui quello presentato dall'Italia. Complessivamente per il nostro Paese saranno resi disponibili, tra sovvenzioni e prestiti, 191,5 miliardi di Euro. La sfida per lo Stato e le sue articolazioni territoriali, Regioni, Province e Comuni, sarà assicurare l'applicazione del PNRR e sfruttare al meglio le risorse in gioco.

Da questo punto di vista il PNRR stesso può essere visto come "il DUP dell'Italia" e gli Enti territoriali giocheranno un ruolo fondamentale nella programmazione degli interventi di propria competenza in quanto soggetti attuatori. Ai fini dell'applicazione del PNRR, l'amministrazione provinciale di Arezzo intende svolgere un ruolo proattivo integrando gli attuali strumenti di programmazione, gestione e controllo con il PNRR, a partire dal DUP 2022-2024.

L'art.6 del Decreto Legge 80 del 9 giugno 2021 (c.d. "Decreto Reclutamento"), primo intervento legislativo a supporto dell'adozione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), disciplina il nuovo "Piano integrato di attività e organizzazione" (PIAO), documento obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni– escluse le scuole e le istituzioni educative – con più di cinquanta dipendenti, finalizzato a raccogliere, su base triennale e con aggiornamento annuale, le diverse attività programmatiche già vigenti. Un elemento fondante del documento è la sua natura di Piano integrato, in quanto interviene sull'eterogeneità dei contenuti realizzando una vera e propria "concentrazione" tra i diversi piani, programmi e revisioni.

CONTESTO REGIONALE

(fonte: Regione Toscana – Documento di Economia e finanza regionale 2022 – Nota di Aggiornamento. Deliberazione n. 113 del 22/12/2021)

Gli ultimi 18 mesi hanno inferto una profonda ferita nella società e nell'economia toscana che non sarà pienamente riassorbita nell'arco di pochi trimestri. La diffusione del COVID-19 ha portato, nel 2020, una contrazione dell'attività economica di ampie dimensioni tali da non trovare paragoni analoghi nella storia degli ultimi decenni. Nei primi mesi della pandemia, tanto le imprese quanto le famiglie, hanno sopportato ingenti costi che solo il ricorso alle leve della finanza pubblica ha consentito di contenere entro limiti sostenibili. Con l'allentamento della diffusione del virus e il progresso della campagna di vaccinazione, negli ultimi mesi il sistema economico regionale è, però, tornato ad esprimere tassi di variazione positivi, sebbene più evidenti nel settore produttivo che nel mercato del lavoro. Nell'insieme si registra un recupero più rapido di quanto ci si potesse attendere, che testimonia sia l'incisività delle politiche attuate per arginare la crisi sia la persistente vitalità del sistema imprese regionali. La Toscana è stata resiliente oltre ogni aspettativa. La ripresa ha subito una accelerazione nel secondo trimestre 2021. Tra giugno e luglio 2021 la produzione manifatturiera è cresciuta ad un ritmo superiore alla media nazionale, tanto da chiudere il gap apertosi con il COVID 19. A spingere il recupero della produzione è stata in buona misura la domanda internazionale. Se i segnali di recupero sono evidenti e più accentuati di quanto ci si potesse aspettare, non si annullano i danni prodotti dalla recessione. Il sistema economico, produttivo e sociale è al momento, sebbene in ripartenza, ancora fragile. Infatti è aumentato per le imprese il rischio di uscita dal mercato, anche per quelle più solide. Se questo si concretizzasse la conseguenza sarebbe un pesante ridimensionamento della capacità di creare reddito. Fra le famiglie e gli individui, una quota non trascurabile ha subito uno scivolamento verso il basso nell'ordinamento sociale, determinando un crescente disagio che incrina la coesione sociale. I soggetti più esposti a questo rischio sono lavoratori, sia autonomi che dipendenti, e giovani: in particolare coppie con figli. Lo scenario che abbiamo di fronte non è quindi sgombro da incertezze ed incognite specie sul fronte

epidemiologico specialmente dopo la diffusione della variante Omicron che ha fatto schizzare la curva del contagio anche in Toscana. Tuttavia, secondo le stime IRPET, nel 2022, il PIL toscano, in analogia a quello nazionale dovrebbe essere in crescita di almeno il 2%. Dal 2022 è, infatti, attesa una ripresa dei consumi interni delle famiglie. I consumi dovrebbero essere anche alimentati da una tendenziale normalizzazione dei flussi turistici. Molto importante sarà poi anche la ripresa del flusso di investimenti stimolati dal sostegno del Next Generation EU.

CONTESTO DELLA PROVINCIA DI AREZZO

(fonte: CCIAA Arezzo-Siena-Grosseto)

L'economia aretina, un po' come in tutto il resto del Paese, ha subito un pesante contraccolpo a causa dell'emergenza pandemica che, secondo le stime di Prometeia dovrebbe tradursi in una perdita del 10,1% del valore aggiunto provinciale. La crisi, però, non ha impattato in egual misura nei vari comparti: i più colpiti sono stati l'agricoltura (-15,8%) e l'industria (-12,2%).

In particolare le aziende operanti con i mercati esteri in media hanno recuperato prima e meglio le perdite: nonostante la crisi, infatti, nel 2020 le esportazioni aretine sono cresciute del +24,5%. Nei primi sei mesi del 2021 la tendenza si è ulteriormente rafforzata portando l'incremento rispetto allo stesso periodo del 2020 a +14,4%.

Natalità e mortalità delle imprese aretine nel 2021

Rispetto all'anno 2020, nei primi nove mesi del 2021 si evidenzia una ripresa della natalità da collegare ad un miglioramento del clima di fiducia generale, pur con il permanere di persistenti elementi di incertezza: nel periodo sono nate in Provincia di Arezzo 1.397 nuove imprese, 136 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+10,8% in termini relativi). Le cessazioni non d'ufficio, al contrario, si sono ridotte di 234 unità (-17,8%) fermandosi a quota 1.084. Di conseguenza, dopo alcuni anni caratterizzati dal segno negativo, nel 2021 il saldo fra iscrizioni e cessazioni torna decisamente in positivo (+313)



Nella nostra Provincia si ha una riduzione di tutte le forme giuridiche di imprese: - 1,4% delle Società di capitali,

- 1,3% delle Società di persone, - 0,2% delle Imprese individuali e - 0,5% delle altre forme di imprese.

Le imprese registrate hanno subito una riduzione del 0,7%. La pandemia ha inciso per lo più sull'imprenditoria femminile e giovanile che hanno subito rispettivamente una riduzione del -0,8% e del -1,5%. Le imprese straniere hanno avuto una buona tenuta e sono perfino riuscite a avere un incremento del + 4,8%.

Il commercio estero

Riguardo al commercio estero, i dati relativi al primo semestre 2021, mostrano in modo chiaro che già dall'inizio dell'anno è iniziato il recupero delle perdite subite nel 2020.

Come sempre, la principale voce dell'export aretino, i metalli preziosi, influenza fortemente l'andamento complessivo della Provincia: nella prima metà del 2021 il fatturato estero dei metalli preziosi conferma sostanzialmente gli alti livelli raggiunti nel 2020.

Il prezzo dell'oro in questo caso ha giocato un ruolo tutto sommato trascurabile nell'ultimo anno (+0,2%), ma non altrettanto nel confronto con il 2019 (+29,6%).

Il comparto della gioielleria e oreficeria con una rilevante crescita recupera abbondantemente le pesanti perdite subite nei primi sei mesi del 2020.

La moda, al contrario, sostanzialmente non va oltre una conferma dei risultati della prima metà del 2020, rimanendo ancora lontano dai livelli precedenti la pandemia. La tendenza coinvolge praticamente tutte le specializzazioni produttive: tessile, abbigliamento, pelletteria e calzature.

Esportazioni Provincia di Arezzo: I Semestre (valori in euro)


(fonte: Relazione previsionale e programmatica anno 2022 CCIAA)

	1°Semestre 2019	1°Semestre 2020	1°Semestre 2021	Var% 20-21	Var% 19-21
Agricoltura	4.463.239	2.953.689	3.791.129	28,4%	-15,1%
Manifatturiero	3.968.749.506	4.545.391.628	5.205.919.425	14,5%	31,2%
Prodotti alimentari	50.375.218	60.592.616	68.333.119	12,8%	35,6%
Bevande	39.649.164	37.842.137	43.187.722	14,1%	8,9%
Prodotti tessili	24.943.734	14.317.721	14.962.388	4,5%	-40,0%
Abbigliamento	160.532.588	128.670.017	138.235.985	7,4%	-13,9%
Articoli in pelle	130.871.722	103.382.549	92.906.815	-10,1%	-29,0%
Calzature	101.456.677	58.667.583	60.115.469	2,5%	-40,7%
Moda	417.804.721	305.037.870	306.220.657	0,4%	-26,7%
Legno e prodotti in legno	6.872.475	5.721.486	5.078.058	-11,2%	-26,1%
Prodotti chimici	179.845.021	212.174.434	229.574.199	8,2%	27,7%
Prodotti farmaceutici	18.080.218	23.029.260	14.855.555	-35,5%	-17,8%
Articoli in gomma e materie plastiche	9.147.831	8.521.177	8.425.269	-1,1%	-7,9%
Lav.ne minerali non metalliferi	9.323.052	3.515.486	8.844.323	151,6%	-5,1%
Metalli preziosi	1.615.387.861	2.866.920.711	2.851.659.591	-0,5%	76,5%
Prod. in metallo, esclusi macchinari	32.547.155	22.400.137	29.809.674	33,1%	-8,4%
Elettronica e elettromedicale	75.825.649	71.746.802	66.165.911	-7,8%	-12,7%
Apparecchiature elettriche	261.900.484	226.593.889	179.047.042	-21,0%	-31,6%

Macchinari	75.562.781	58.819.067	82.068.044	39,5%	8,6%
Autoveicoli e altri mezzi trasporto	35.173.375	24.435.663	37.470.419	53,3%	6,5%
Mobili	35.541.784	19.800.441	31.531.043	59,2%	-11,3%
Gioielleria, bigiotteria	1.063.400.874	568.671.723	1.199.118.850	110,9%	12,8%
Prodotti attività trattamento rifiuti	69.148.126	98.181.044	106.601.204	8,6%	54,2%
Totale merci	4.050.504.381	4.670.885.732	5.344.081.068	14,4%	31,9%
Totale netto oreficeria e metalli preziosi	1.371.715.646	1.235.293.298	1.293.302.627	4,7%	-5,7%

Il Turismo

I dati dei primi nove mesi del 2021, pur nella loro provvisorietà (in particolare per gli ultimi mesi dell'anno) evidenziano già una ripresa rispetto al 2020 sia per quanto riguarda gli arrivi che le presenze. Si tratta, comunque, di un recupero parziale visto che si colloca ancora a circa due terzi dei valori pre COVID per le presenze e poco più della metà per gli arrivi.



* dati provvisori

La dinamica dell'occupazione

Gli occupati

Sulla base dei dati relativi all'indagine ISTAT sulle "Forze di lavoro", in Provincia di Arezzo nel 2020 sono presenti circa 145 mila occupati, per l'80% dipendenti ed il restante 20% indipendenti. Rispetto al 2019 si sono perse quasi 900 posizioni lavorative (-0,6%). L'andamento non è stato però omogeneo: la crisi occupazionale si è scaricata particolarmente sulla categoria degli occupati indipendenti piuttosto che sui dipendenti, i quali hanno beneficiato delle misure emergenziali di "protezione".

Il tasso di disoccupazione

In Provincia di Arezzo si è attestato al 7,5% nel 2020, poco al di sopra di quello del 2019 (7,4%) ma un punto percentuale al di sopra di quello regionale.

La stabilità del tasso di disoccupazione, unita alla già evidenziata diminuzione degli occupati, alla invarianza degli inattivi, danno un'immagine di un sistema del lavoro cristallizzato, sostenuto dalle misure emergenziali di salvaguardia che per il momento frenano in parte l'emorragia che naturalmente sarebbe conseguente ad una crisi di tali proporzioni.

La Cassa Integrazione Guadagni

La cassa integrazione con causale COVID-19 e il blocco dei licenziamenti sono i due principali strumenti utilizzati per cercare di salvare i posti di lavoro. Vista l'entità della crisi è naturale che anche l'entità degli interventi sia stata senza precedenti: nel 2020 sono state circa 21 milioni le ore di Cassa Integrazione autorizzate in Provincia di Arezzo, quasi 33 volte quelle autorizzate nel 2019 e circa 3 volte quelle del 2012, anno in cui si era registrato il picco dell'ultimo decennio. Nella prima metà del 2021 il livello di intervento rimane alto ma su livelli più bassi rispetto al 2020. Le ore autorizzate diminuiscono, infatti, di circa l'8%: diminuiscono la gestione ordinaria (-15%) e soprattutto la straordinaria (-46%), mentre aumenta la gestione in deroga (+27%).

Gli avviamenti al lavoro presso i CPI

I dati del Sistema Informativo del Lavoro della Regione Toscana sugli avviamenti al lavoro attivati presso i Centri per l'Impiego nel primo semestre 2021 mostrano una ripresa delle assunzioni (+26,2%) che prende avvio solo nel secondo trimestre. I primi tre mesi dell'anno, invece, sono stati ancora condizionati dal permanere di incertezze e restrizioni indotte dall'emergenza pandemica.

Avviamenti al lavoro per settore economico – Provincia di Arezzo

	1° trim. 2021	Var. %	2° trim. 2021	Var. %	1° sem 2021	Var. %
Agricoltura	4.078	6,3%	1.435	16,3%	5.513	8,8%
Manifatturiero	2.462	-0,9%	2.815	183,5%	5.277	51,7%
Costruzioni	755	21,0%	824	83,9%	1.579	47,3%
Commercio	971	-8,7%	1.168	75,6%	2.139	23,8%
Trasporto e magazz.	257	-16,0%	216	21,3%	473	-2,3%
Alberghi e ristoranti	435	-63,7%	2.129	156,8%	2.564	26,5%
PA, Istruzione, Sanità	2.003	9,4%	2.031	143,8%	4.034	51,4%
Servizi alle imprese	906	-16,0%	1.146	79,9%	2.052	19,7%
Altro	1.710	-19,9%	2.180	52,8%	3.890	9,2%
Totale	13.577	-6,7%	13.944	92,5%	27.521	26,2%

Le previsioni per i prossimi anni sono, in linea di massima, caratterizzati dal segno positivo, ma era in un certo senso prevedibile vista l'intensità della crisi che stiamo attraversando. Il valore aggiunto nel 2022 dovrebbe tornare sui livelli pre-crisi. Dal punto di vista occupazionale si registra una ripresa dell'attività (unità di lavoro) che non si

traduce in un aumento dell'occupazione(occupati). Il recupero di un clima di fiducia «libera» una parte dei risparmi «immobilizzati» nel corso della pandemia, con un sensibile recupero della spesa per consumi. I fattori che possono pesare sulle prospettive di crescita sono:

Problemi per le catene della logistica: difficoltà per le imprese di reperire materie prime e componenti per la produzione e beni di consumo finale per la vendita.

Crescita dell'inflazione: a causa di ridotta disponibilità di prodotti sul mercato finale e eccezionale crescita dei prezzi delle materie prime (inflazione novembre: Italia +3,8%, Europa +4,9% con forte pressione sui prezzi dei beni energetici).

Evoluzione pandemica: Successo della campagna vaccinale, impatto nuove varianti, ricorso a misure di contenimento che possano impattare su produzione e consumi.

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Organizzazione dell'Ente

L'attuale struttura è nata dall'esigenza di adeguare l'organizzazione dell'Ente sia alle ripercussioni che la Legge n. 56 del 07/4/2014 (c.d. Legge Delrio) e la Legge Regionale n. 22/2015 hanno avuto sulla Provincia che alle scelte effettuate dall'Amministrazione dell'Ente in quel periodo.

Tuttavia la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, tra le altre cose, all'art. 1, comma 844, ha ripristinato le capacità assunzionali delle Province e delle Regioni a Statuto ordinario, abrogando il divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo, introdotto dalla Legge n. 190/2014, stabilendo, altresì, che tale effettivo ripristino delle capacità assunzionali è subordinato all'adozione di un Piano di Riassetto Organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali, così come individuate dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio).

Con Decreti Presidenziali n. 16 del 25/01/2018 e n. 107 del 20 giugno 2018, alla luce e con riferimento alle funzioni fondamentali attribuite alla Provincia dall'Ordinamento, questo Ente ha approvato il Piano di Riassetto dell'Ente provvedendo a definire e riconoscere gli obiettivi strategici così come di seguito individuati:

- a) garantire l'ottimale esercizio delle funzioni fondamentali attribuite dalla Legge Delrio alle Province;
- b) confermare e rafforzare il ruolo istituzionale della Provincia quale sede di confronto e coordinamento nei rapporti tra Comuni e Regione per una più efficace capacità di risposta alle diverse istanze provenienti dal territorio;
- c) confermare e incrementare il ruolo della Provincia quale "Casa dei Comuni".

Per quanto riguarda la struttura organizzativa la Provincia di Arezzo, in virtù dei criteri approvati con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 22/12/2015, e dei successivi decreti di riorganizzazione è attualmente divisa in cinque Settori: Settore Legale Amministrativo Pari Opportunità, Settore Istruzione, Settore Finanziario, Settore Viabilità LLPP, Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale, all'interno dei quali sono individuati, quali microstrutture, Servizi ed Uffici, attualmente corrispondenti alle Aree di Posizione Organizzativa e Unità Operativa.

ORGANIGRAMMA PROVINCIA DI AREZZO



L'attuale struttura organizzativa è stata approvata con Decreto del Presidente n. 99 del 31.07.2020 e successivamente modificata con Decreto del Presidente n. 153 del 27.11.2020 e Atto monocratico del Presidente n. 1 del 08.01.2021.

2.2.2 Organismi partecipati

Il Gruppo Pubblico Locale, ovvero l'insieme degli Enti e delle Società controllate e partecipate rientra a pieno titolo tra gli strumenti attraverso i quali si esplica l'azione dell'Ente e si realizza la strategia del programma di mandato.

Nel prospetto che segue si riportano le principali informazioni societarie e la situazione economica come risultante dagli ultimi bilanci approvati.

Società	Capitale sociale o Patrimonio dotazione 2020	Quota di partecipazione dell'Ente (%)
Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.	36.167.632	11,08
Arezzo Telematica S.p.a. (Ar.Tel.)	219.450	83,73*
Banca Etica	77.442.750	0,004
Consorzio Alpe della Luna S.c.r.l.	10.329	10,00
Fondazione Arezzo Innovazione		Unico socio fondatore
La Ferroviaria Italiana S.p.a.	3.163.752	5,30
Nuove Acque S.p.a.	34.450.389	0,15
Soc. Consorzio Energia Toscana S.c.r.l.	92.640	0,299
Fondazione Rondine	1.572.140	Socio Istituzionale
Fondazione Polo Universitario	50.000	Socio Fondatore
Fondazione ITS Energia e Ambiente	146.665	Socio Fondatore

*il resto delle azioni, pari al 16,27%, sono azioni proprie della Società.

La partecipazione alla Fondazione ITS Energia e Ambiente è stata ripristinata in data 23/12/2020 (Delibera del Consiglio provinciale n. 51 del 23/12/2020) ed approvata dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione in data 28/04/2021.

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l					
Maggiore azionista: nd	N. azionisti 299	N. Enti pubblici azionisti 4	Rilevanza		
Servizio/i erogato/i	Cessione a terzi delle strutture espositive per mostre e fiere. La Soc. Arezzo Fiere e Congressi, la cui precedente denominazione era "Centro Affari e Convegni", ha inglobato la società Centro Promozione e Servizi, come stabilito dall'Assemblea dei Soci del 26/05/2010 che ha ratificato la volontà di portare a liquidazione la società e di farla confluire nella società Centro Affari e Convegni.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	11,08%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	0,00	0,00	5.563,20	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	40.806.639,00	40.806.639,00	38.234.908,06	33.379.834	36.167.632
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	39.920.073,00	38.170.757,00	33.652.329,00	33.926.417	36.839.257
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	55.216,00	- 1.749.316,00	-4.518.428	274.088	125.042
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Con l'Assemblea straordinaria del 04/08/2020 il capitale sociale è stato portato a € 36.167.632,22, mediante emissione di una nuova quota di partecipazione del valore nominale di € 2.787.792,21, sottoscritta per pari importo dal Comune di Arezzo. Dopo questo incremento la quota di partecipazione della Provincia di Arezzo è l'**11,082%**. Nel 2019 sono stati erogati alla Società € 5.563,20 a titolo di corrispettivo per l'affitto della Sala Convegni utilizzata per effettuare una prova concorsuale.

Arezzo Telematica S.p.a. (Ar.Tel.)					
Maggiore azionista: Provincia di Arezzo	N. azionisti ¹	N. Enti pubblici azionisti 1			
Servizio/i erogato/i	Attività affini o connesse alla realizzazione, gestione e manutenzione software e reti telematiche.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	83,73				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società*	316.992,74	320.583,38	349.808,59	375.443,71	411.582,16
Capitale sociale o Patrimonio di	219.450,00	219.450,00	219.450,00	219.450,00	219.450,00

dotazione					
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	289.399,00	290.145,00	294.439	305.263	299.816,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	2.151,00	747,00	4.294	10.824	4.835
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	10.282,80	10.282,80

*contratto di servizio

Banca Etica S.c.p.a.					
Maggiore azionista: nd	N. azionisti 43.695*	N. Enti pubblici azionisti n.d.			
Servizio/i erogato/i	Esercizio del credito anche ai non soci e raccolta del risparmio. Servizio di collegamento tra imprese sociali non a scopo di lucro.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,0040%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	59.379.863,00	65.335.568,00	69.946.538,00	73.980.165	77.442.750
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	85.424.264,00	94.685.952,00	93.701.718,00	106.427.502	120.565.302
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	4.317.890,00	2.273.208,00	3.287.703,00	6.267.836	6.403.378
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*dato rilevato dal Bilancio sociale 2018

La partecipazione dalla Società bancaria è cessata nell'anno 2021. Con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 03/02/2021 è stata accertata la somma derivante dalla liquidazione delle azioni, successivamente introitata nel Bilancio.

Consorzio Alpe della Luna S.c.r.l.					
Maggiore azionista: Comunità Montana Valtiberina Toscana	N. azionisti 11	N. Enti pubblici azionisti 8			
Servizio/i erogato/i	Attività agricole, zootecniche, forestali e di sperimentazione				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	10%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	52.679	52.109	55.275	57.838	59.696
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	4.869	2.518	3.167	2.563	1.859
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Consorzio Alpe della Luna è stato dichiarato non strategico nei vari Piani di razionalizzazione delle partecipate adottati nel corso degli anni dal Consiglio provinciale in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 175/2016. Finalmente, dopo vari solleciti, l'Assemblea dei Soci del Consorzio ha deliberato l'uscita della Provincia di Arezzo dalla compagine societaria in data 24/06/2021.

Fondazione Arezzo Innovazione					
Maggiore azionista: Provincia di Arezzo	N. soci 1	N. Enti pubblici azionisti 1			
Servizio/i erogato/i	Svolgimento di tutte le iniziative e attività tese a favorire il dispiegarsi di strategie coerenti con lo sviluppo locale, perseguendo attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, assistenza agli enti e alle imprese, loro consorzi o loro associazioni, riguardo l'innovazione sia tecnologica, sia di processo, sia di prodotto, sia organizzativa che culturale, al fine di accrescere la competitività del sistema economico territoriale.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Unico socio fondatore				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	0,00	61.000,00*	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	45.000,00	45.000,00	45.000,00	131.769,00	144.077,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	55.406,00	58.720,00	131.769,00	144.077,00	146.858,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.392,00	3.314,00	12.048,00	12.308,00	2.780,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In data 04/07/2018 la Società è stata trasformata in Fondazione di partecipazione (Atto Notaio Elena Bucciarelli Ducci Repertorio n. 1467 del 04/07/2018). In data 15/04/2019 la Prefettura di Arezzo ha riconosciuto la personalità giuridica alla Fondazione, inserendola nel Registro nel

Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla suddetta Prefettura.

*La somma di € 61.000,00 è stata conferita dalla Provincia di Arezzo, con Determinazione Dirigenziale n. 1993 del 07/12/2018, quale fondo di dotazione della Fondazione di Partecipazione Arezzo Innovazione al fine di agevolare la trasformazione, così come stabilito dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 44 del 25/10/2018.

La Ferroviaria Italiana S.p.a.					
Maggiore azionista: RATP DEV Italia S.r.l.	N. azionisti 99	N. Enti pubblici azionisti 33			
Servizio/i erogato/i	Trasporto pubblico locale. Recesso ex art. 1 comma 569 L. n. 147-2013.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	5,30%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	6.386,14*	1.098*	1.098*	1.098*
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	3.163.752	3.163.752	3.163.752	3.163.752	3.163.752
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	53.857.185	54.275.718	54.888.546	55.660.555	56.450.848
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	887.149,00	418.531,00	612.829,00	772.007,00	1.590.295
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Si precisa che sono stati corrisposti alla Ferroviaria Italiana € 6.836,14 nel 2017, € 1.098,00 nel 2018 e € 1.098,00 sia nel 2019 che nel 2020 a titolo di pagamento del Canone di attraversamento ferroviario e interventi/lavori.

Nuove Acque S.p.a.					
Maggiore azionista: Intesa aretina S.c.a.l.	N. azionisti 40	N. Enti pubblici azionisti 37			
Servizio/i erogato/i	Gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 4 Alto Valdarno.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,15%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	165.718,92*	200.092,32*	0209.531,00*	218.886,27	187.474,83
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00	34.450.389,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	56.533.854,00	61.890.310,00	68.054.991,00	72.445.715,00	74.935.218,00

Risultato d'esercizio (conto economico della società)	5.270.899,00	6.148.411,00	6.068.139,00	6.645.785,00	5.299.664,00
Utile netto a favore dell'Ente	3.816,39	2.920,71**	2.920,71**	2.995,60**	4.193,84**

* Si precisa che sono stati corrisposti a Nuove Acque S.p.a. € 165.718,92 nel 2016, € 200.092,32 nel 2017, € 209.531,00 nel 2018 ed € 218.886,27 nel 2019 a titolo di pagamento di utenze per il servizio acquedotto/fognatura/depurazione.

** *dividendi*

Soc. Consortile Energia Toscana S.c.r.l.					
Maggiore azionista: Anci Toscana	N. azionisti 94	N. Enti pubblici azionisti n.d.			
Servizio/i erogato/i	Razionalizzazione dell'uso energia allo scopo di un più corretto impiego delle risorse naturali, in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	0,299%				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	5.673,56*	5.923,93*	7.681,53*	8.074,76	8.130,64
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	91.690,00	91.780,00	92.610,00	92.640,00	92.640,00
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	168.340,00	321.539,00	426.002,00	526.031,00	600.291,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	8.621,00	153.199,00	103.606,00	100.027,00	74.218,00
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Si precisa che sono stati impegnati e corrisposti alla Società Consorzio Energia Toscana S.c.r.l. €5.673,56 nel 2016, € 5.923,93 nel 2017, € 7.681,53 nel 2018, € 8.074,76 nel 2019 ed € 8.130,64 nel 2020 per il servizio di gestione utenze.

Fondazione di comunità per Rondine					
Maggiore azionista -					
Servizio/i erogato/i	Promozione di una cultura di pace che sia in grado di dare un contributo al tema della risoluzione dei conflitti mediante la testimonianza del dialogo e della pacifica convivenza.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Socio istituzionale				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>

Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	20.000,00*	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	1.572.140	1.572.140	1.572.140	1.572.140	1.572.140
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	1.491.464	1.471.960	1.453.338	1.434.616	1.416.314
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-28.762	-19.504	-18.622	-18.721	-18.302
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Contributo Progetto di studentato.

Fondazione Polo Universitario					
Maggiore azionista					
-					
Servizio/i erogato/i	Favorisce l'insediamento nella Provincia di Arezzo di facoltà, corsi di laurea.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Socio fondatore				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di dotazione	115.015	115.015	50.000	50.000	50.000
Patrimonio netto della società al 31 dicembre	122.438	107.570	48.938	52.474	53.120
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	-2.282	-14.868	-58.632	3.535	647
Utile netto a favore dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondazione ITS Energia e Ambiente					
Maggiore azionista					
-					
Servizio/i erogato/i	.				
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	6,98				
	<i>Anno 2016</i>	<i>Anno 2017</i>	<i>Anno 2018</i>	<i>Anno 2019</i>	<i>Anno 2020</i>
Risorse finanziarie impegnate dall'Ente a favore della Società				0,00	0,00
Capitale sociale o Patrimonio di				143.331,31	146.665,00

dotazione					
Patrimonio netto della società al 31 dicembre				191.113,82	194.475,00
Risultato d'esercizio (conto economico della società)				66,37	27,00
Utile netto a favore dell'Ente				0,00	0,00

Come noto le scelte degli Enti Locali, in materia di partecipate, si devono conformare a quanto stabilito dal legislatore in materia di revisione della spesa e razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015), art. 1 c. 612, ha adottato, con D.C.P. n. 10 del 30/03/2015, il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni direttamente o indirettamente possedute. Si precisa che già da tempo questa Amministrazione, con propri atti deliberativi (D.C.P. n. 111/2008, D.C.P. n. 73/2010, D.G.P. n. 408/2011, D.G.P. n. 323/2012, D.C.P. n. 60/2012, D.G.P. n. 564/2012, D.C.P. n. 3/13, D.C.P. 32/2014, D.C.P. 37/2014), aveva iniziato un percorso di dismissione e razionalizzazione delle proprie partecipazioni. Ciò anche in ottemperanza ai principi sanciti nella Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2018), nel D.L. n. 78/10 e in particolare nel D.L. n. 95/12 c.d. "Spending Review".

Il Piano di razionalizzazione della sopra citata D.C.P. n. 10/2015 è stato successivamente aggiornato e sono state dismesse alcune quote di partecipazione: il 24/02/2016 Cortona Sviluppo ha deliberato il recesso del socio Provincia di Arezzo, che aveva esercitato tale diritto ai sensi della dell'art. 3 comma 29 della L. n. 244/2007, come prorogato dall'art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013. Risulta chiusa la liquidazione di Etruria Innovazione che ha predisposto il Bilancio finale al 15/12/2016.

Successivamente con l'emanazione del D.Lgs. n. 175/2019, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, sono stati declinati nel dettaglio i limiti entro i quali gli Enti Locali possono partecipare a società. Tale norma introduce l'obbligo per tutte le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In una prima fase, la Provincia è stata, però, chiamata ad approvare un Piano di Revisione straordinaria delle proprie partecipazioni entro il 30/09/2017 (art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016).

La Provincia ha approvato il Piano di revisione straordinaria con Delibera n. 32 del 28/09/2017.

L'operazione di revisione, sia straordinaria che ordinaria, delle partecipazioni societarie trova il suo

fondamento nella necessità di verificarne la conformità del portafoglio medesimo, ai criteri ed ai vincoli fissati dal D.Lgs. n. 175/2016 ed emarginati all'art. 20, comma 2 dello stesso. Tali criteri, in particolare, prevedono la razionalizzazione di: *a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo.*

L'approvazione del Decreto correttivo n. 100/2017 ha parzialmente mitigato il rigore di alcune disposizioni. In particolare ha previsto che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente Decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

A mitigare ulteriormente l'applicazione dei principi del TUSP è intervenuta l'entrata in vigore del nuovo comma 5-bis dell'articolo 24, come introdotto dall'articolo 1, comma 723, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), secondo cui *"a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione"*.

Nel rispetto dell'art. 20 del TUSP, la Provincia ha provveduto, annualmente, all'approvazione dei Piani ordinari di razionalizzazione (Piano 2018 approvato con D.C.P. n. 44 del 25/10/2018; Piano 2019 approvato con D.C.P. n. 72 del 23/12/2019, Piano 2020 approvato con D.C.P. n. 45 del 27/11/2020). Da ultimo, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 57 del 26/11/2021, è stata approvata la Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, con la quale è stato disposto

il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Arezzo Telematica S.p.a.,
- Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.,
- Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l.

Arezzo Telematica S.p.a. continua ad essere considerata strategica, poiché il suo mantenimento è necessario per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, tra le quali anche quella della raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali. Si precisa, però, che la Società, pur essendo riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), ricade nell'ipotesi prevista dall'art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP presentando un fatturato medio nel triennio di riferimento inferiore alla soglia di € 500.000,00 stabilita dalla normativa, per cui sarebbe richiesta un'azione di razionalizzazione; ma il sopra citato comma 723 della Legge n. 145/2018, che ha integrato il TUSP, prevedendo la sospensione dell'efficacia, fino al 31 dicembre 2021 del comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e del comma 5 (relativo al divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) nel caso di Società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

La Società Arezzo Fiere e Congressi ha presentato il Piano Industriale 2019-2022 in cui si prevede una chiusura dei Bilanci in utile già a partire dall'anno 2019. Come previsto, si è avuto, infatti, nel 2019, un utile di € 274.088,00. L'Amministratore Unico ha proseguito l'attività di risanamento finanziario anche nel 2020. Già a fine 2019, esattamente il 30/12/2019, è stato sottoscritto l'atto di cessione della Collezione ORO D'AUTORE alla Regione Toscana per un importo di € 1.540.000,00. Successivamente, l'Assemblea dei soci del 04/08/2020, ha approvato l'operazione di compensazione dei debiti tributari pendenti (IMU e TARI), vantati dal Comune di Arezzo nei confronti di Arezzo Fiere, mediante acquisizione da parte del Comune dell'immobile c.d. Auditorium e mediante operazioni di aumento di capitale sociale per la parte che residua dopo la compensazione.

A seguito del verificarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, che ha avuto pesanti ripercussioni sulle attività svolte dalla Società, già dai primi mesi del 2020, le prospettive economiche, dato il quadro generale nazionale ed internazionale di forte crisi, sono state caratterizzate da un brusco rallentamento, in particolare per lo svolgimento di eventi e manifestazioni, tra cui l'annullamento dell'edizione annuale di Oro Arezzo. Nonostante la crisi pandemica il bilancio al 31/12/2020 ha riportato un utile di € 125.042.

Per far fronte a tale emergenza sono state poste in essere varie attività per la salvaguardia del

patrimonio sociale, tra cui la riduzione delle spese di funzionamento, meglio specificate nella Relazione dell'Amministratore Unico, datata aprile 2021, conservata in atti.

Per quanto riguarda la Società Consortile Energia Toscana S.c.r.l., va rilevato che anche nel 2021 ha continuato a svolgere attività anche a favore della Provincia di Arezzo, garantendo l'approvvigionamento di energia a condizioni più competitive anche rispetto a CONSIP, facendo sì che l'Amministrazione provinciale avesse un notevole risparmio nell'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Il suddetto Piano ha confermato la volontà dismissiva della Provincia dalle seguenti società: La Ferroviaria Italiana S.p.a., Nuove Acque S.p.a.

Per la Società Nuove Acque S.p.a., a seguito della liberazione delle quote dal pegno, è in corso la predisposizione degli atti necessari alla cessione delle quote.

Per quanto riguarda L.F.I. S.p.a, il cui recesso era stato effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 569 della Legge n. 147/2013, quindi ancor prima dell'entrata in vigore del TUSP, il contenzioso presso il Tribunale di Firenze si è concluso con sentenza n. 2850/2021 pubblicata il 10/11/2021 che ha accolto tutte le istanze presentate dalla difesa di questo Ente.

Da ultimo Banca Popolare Etica S.c.p.a e Consorzio Alpe della Luna S.c.a.r.l., sono state dismesse nel corso dell'anno 2021

Bilancio Consolidato

Ai sensi dell'art. 11-bis comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, gli Enti Locali redigono il Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del Bilancio Consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Con Decreto del Presidente n. 186 del 31/12/2020 sono stati aggiornati gli elenchi del GAP della Provincia di Arezzo e del perimetro di consolidamento per l'anno 2020.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti ai fini del consolidato i bilanci che presentano, per ciascuno dei parametri di irrilevanza, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei

bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri richiesti, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Il GAP Provincia di Arezzo è composto da Ar.Tel. S.p.a, Fondazione Arezzo Innovazione, Fondazione di Comunità per Rondine, Fondazione Polo Universitario e Fondazione ITS Energia e Ambiente mentre l'elenco che definisce il perimetro di consolidamento comprende solamente la società Ar.Tel. S.p.a e la Fondazione Arezzo Innovazione totalmente partecipate dalla Provincia di Arezzo. La società Ar.Tel. S.p.a e la Fondazione Arezzo Innovazione rientrano nel perimetro di consolidamento in quanto Ar.tel. S.p.a. è partecipata al 100% dalla Provincia di Arezzo, nonché affidataria "in house" di servizi informatici e di e-government, mentre la Fondazione Arezzo Innovazione è partecipata al 100%. Sono state impartite ai soggetti di cui sopra tutte le direttive necessarie con lettera Prot. n. 80 del 04/1/2021. La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 5/5/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 ha confermato i due elenchi. La successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 25/6/2021, con cui è stato riapprovato il Rendiconto 2020, non incide sugli aspetti riguardanti il Bilancio Consolidato.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 24/09/2021 è stato approvato il Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo Provincia di Arezzo, composto dalla capogruppo, dalla società Ar.Tel. S.p.a. e Fondazione Arezzo Innovazione.

Con Decreto del Presidente n. 44 del 21/12/2021 sono stati aggiornati per il 2021 gli elenchi del GAP e del perimetro di consolidamento. Ai fini dell'aggiornamento dei soggetti rientranti nel GAP:

- la società Fidi Toscana S.p.a non è più una partecipata della Provincia di Arezzo: le azioni sono state alienate in esecuzione del Piano di razionalizzazione e la Regione Toscana è risultata aggiudicataria in via definitiva ad esito dell'Asta pubblica tenutasi il 6 marzo 2020;
- la società Banca Etica non è più una partecipata della Provincia di Arezzo, le azioni sono state vendute, come da D.D. n. 164 del 3/2/2021, alla Banca stessa che dispone di un Fondo di riacquisto di azioni proprie;
- la quota di partecipazione nella società Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. è cambiata dal 17/9/2020 data in cui è stato sottoscritto l'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci del 04/08/2020; la nuova percentuale di partecipazione è l'11,08, % (al 31 dicembre 2020 era il 12,01%);

- con delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 23/12/2020 è stata ripristinata la partecipazione nella Fondazione ITS Energia e Ambiente in qualità di socio fondatore. Pertanto, con riguardo ai soggetti con natura di fondazione ricadenti nella definizione al punto 2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, risultano le seguenti fondazioni partecipate dalla Provincia di Arezzo:
 - la Fondazione di Comunità per Rondine (ente strumentale partecipato, per cui non ricorrono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);
 - la Fondazione Polo universitario (ente strumentale partecipato, per cui non ricorrono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);
 - la Fondazione Arezzo Innovazione (ente strumentale, per cui sussistono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);
 - la Fondazione ITS Energia e Ambiente (ente strumentale partecipato, per cui non ricorrono i requisiti del controllo, come elencati nell' art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e nel punto 2.1 del medesimo principio contabile applicato);
 - in base alla definizione contenuta nell' articolo 11 quater del D.Lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, la società controllata della Provincia di Arezzo è:
 - Ar.Tel. S.p.a, in quanto società controllata, partecipata al 100% e titolare di affidamento diretto, *in house*, dei servizi di realizzazione, gestione e manutenzione software e reti telematiche;
 - la Provincia di Arezzo ha aderito con Delibera del Consiglio Provinciale n. 51 del 30/9/2019 alla Fondazione Arezzo Intour in qualità di socio istituzionale, non risultando pertanto tra i soci fondatori e quindi non sussistono i requisiti per inserire tale fondazione all'interno del GAP.
- Il GAP della Provincia di Arezzo è pertanto composto da Ar.Tel. S.p.a, Fondazione Arezzo innovazione, Fondazione Polo Universitario, Fondazione di Comunità per Rondine e Fondazione ITS Energia e Ambiente. Ai fini dell'aggiornamento dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento si evidenzia che:
- Ar.Tel S.p.a (totalmente partecipata, in house e titolare di affidamento diretto) e Fondazione Arezzo Innovazione (totalmente partecipata) sono da considerarsi rilevanti, pur presentando

valori da bilancio 2020 inferiori alle soglie di irrilevanza stabilite dal principio contabile applicato del bilancio consolidato;

- i dati di bilancio 2020 della Fondazione di Comunità per Rondine, Fondazione Polo Universitario e Fondazione ITS Energia e Ambiente (Attivo, Patrimonio Netto e Ricavi caratteristici), rispetto ai corrispondenti valori del Rendiconto 2020 della Provincia di Arezzo, configurano tali partecipazioni come irrilevanti ai fini dell'inclusione nel perimetro di consolidamento, in quanto inferiori singolarmente al 3 per cento che cumulativamente al 10 per cento.

Risulta pertanto che i soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento è il seguente:

- Ar.Tel. S.p.a (società controllata),
- Fondazione Arezzo Innovazione (Ente strumentale controllato).

Le direttive necessarie ai fini del consolidamento per l'esercizio 2021 sono state impartite ai soggetti di cui sopra con lettera Prot. n.44 del 3/01/2022.

Obiettivi

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica prevede all'art. 19 comma 5 l'obbligo in capo alle amministrazioni pubbliche socie di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale delle società controllate. La norma impone alle società a controllo pubblico di uniformarsi alle indicazioni fissate dalle Amministrazioni Pubbliche socie adottando propri provvedimenti. Considerato che il D.Lgs. n. 175/2016 non fornisce una definizione precisa delle società a controllo pubblico e visti i vari orientamenti della Corte dei Conti sui criteri di individuazione delle società a controllo pubblico, l'unica Società partecipata della Provincia di Arezzo che può con certezza affermarsi in controllo pubblico è Ar.Tel. S.p.a., società "in house", per la quale è necessario fissare obiettivi sulle spese di funzionamento.

E', comunque, obiettivo comune a tutte le società ed enti partecipati e non solo a quelli controllati di improntare la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. È obiettivo comune è anche quello di realizzare bilanci non in perdita; pertanto detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/avanzo di bilancio. Le società e gli enti assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli Enti Locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio

patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito.

Le società e gli enti soggetti sono, altresì, tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 (prevenzione della corruzione), dal D.Lgs. n. 33/2013 (pubblicità e trasparenza) e dal D.Lgs. n. 39/2013 (cause di incompatibilità e inconfiribilità).

Le società soggette a controllo ai sensi del Regolamento dei controlli interni approvato Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 28/11/2017, sono tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del controllo.

Per quanto riguarda nello specifico la Società Ar.Tel., è auspicabile che diventi un punto di riferimento per i Comuni in modo da incrementare i servizi informatici prestati agli stessi anche al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente sulle Società "in house".

Ulteriore obiettivo è quello di incrementare il proprio fatturato. Già nel 2020 rispetto al 2019 si è avuto un incremento del fatturato. Ulteriore incremento è stato rilevato nel 2021.

E', inoltre, fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi. Sono altrimenti ammesse le assunzioni, previa autorizzazione da parte dell'Ente controllante, esclusivamente per sopperire a carenze di risorse o per l'implementazione di servizi, avendo cura di verificare la sostenibilità economica e garantendo l'equilibrio complessivo aziendale. È fatto obbligo di dotarsi di provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

L'amministrazione Provinciale si riserva, inoltre, la facoltà di definire, con eventuali successivi atti, ulteriori politiche di contenimento delle spese di funzionamento, comprese le spese del personale, avuto riguardo a possibili interventi di carattere strategico o altri cambiamenti che possano modificare in modo sostanziale il quadro di riferimento, fermo restando il generale principio di perseguimento dell'equilibrio economico finanziario.

2.2.3 Risorse umane

La dotazione organica della Provincia di Arezzo prevede, all'1/1/2022, 192 dipendenti.

Dipendenti di ruolo in servizio per categoria all'1/1/2022:

Categorie Comparto Regioni/Enti locali	Dipendenti di ruolo al 01/01/2022
Dirigenti a tempo indeterminato	3
Dirigenti a tempo determinato	1
A	0
B	76
C	57
D	47
TOTALE	184

Oltre personale a tempo determinato:

Categoria B N.1 dipendente

Categoria C N. 4 dipendenti

Categoria D N. 4 dipendenti

2022-2024

	2021	2022	2023
Costi del personale ruolo	7.576.165,00	7.576.165,00	7.576.165,00

A seguito della definizione del processo di revisione dell'attuale organizzazione e delle nuove norme che regolano le facoltà assunzionali delle Province, si provvederà all'aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 e del Piano annuale 2022 per provvedere all'assunzione di figure tecniche e amministrative, indispensabili per esercitare adeguatamente le competenze affidate alla Provincia appena si renderanno disponibili nuove capacità assunzionali.

2.3 Indirizzi ed obiettivi strategici

2.3.1 Obiettivi strategici per missione

Il perseguimento delle finalità della Provincia avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e ai programmi futuri. Essa rappresenta una sorta di "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti.

Ad oggi le funzioni fondamentali in capo alle Province sono disciplinate dai commi 85 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 56/2014. Esse esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'individuazione degli obiettivi strategici, suddivisi per missione, è uno dei caratteri distintivi del DUP. Essi sono coerenti con il Documento di indirizzo generale di governo approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 59 del 18/12/2018.

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici ed informatici, delle attività per lo sviluppo dell'Ente in un'ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Finalità</i>
1	AMMODERNAMENTO, EFFICIENZA E MODERNIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	<p>Sempre maggiore importanza ha avuto e avrà l'informatizzazione dell'Ente. Ormai tutta la normativa spinge sempre più all'informatizzazione di qualsiasi processo istituzionale in modo da poter garantire anche la piena trasparenza delle azioni. La crisi pandemica COVID 19 ha reso ancora più necessaria l'innovazione tecnologica digitale. Le azioni previste sono improntate alla revisione e razionalizzazione delle procedure al fine di ottenere un miglioramento della qualità delle prestazioni in termini di efficacia, efficienza e contenimento delle spese, incentivando, la loro semplificazione attraverso l'uso della tecnologia digitale. Nel corso del 2022 verranno continuate le azioni volte a dare attuazione alla transizione digitale così come previsto dall'art. 17, comma 1 ter, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i. A tal fine, con Decreto n. 166 del 28/12/2020 è stato istituito l'Ufficio per la transizione digitale (UTD) e nominato il Responsabile per la transazione digitale (RTD).</p>
2	CONTROLLO DI GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE	<p>Il controllo di gestione e strategico si pone al servizio dell'Ente come supporto e strumento per la programmazione, la conoscenza e la valutazione dell'attività dell'Amministrazione. E' caratterizzato dal monitoraggio e dalla predisposizione di report della gestione, dalla stesura dei principali documenti di programmazione previsti per gli Enti Locali e si pone l'obiettivo di rafforzare le funzioni di controllo interno per una verifica di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi programmati, al fine di indirizzare al meglio l'azione amministrativa, apportare tempestive manovre correttive e garantire il buon andamento della gestione amministrativa.</p>
3	SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E TRASPARENZA	<p>L'Ente intende investire maggiori risorse per migliorare l'interazione tra cittadino e Provincia per dare maggiori informazioni sulle attività dell'Ente.</p> <p>A tal fine nel 2021 ha completato il restyling del sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto delle linee guida del Piano triennale per l'informatica della Pubblica Amministrazione. L'interfaccia grafica del sito è stata completamente rinnovata anche per facilitare la consultazione, mediante la rivisitazione di alcuni servizi. Ulteriore obiettivo è quello di adeguamento continuo del sito web ai criteri di accessibilità di cui all'Allegato A del D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 2013. Nel corso del 2022 il sito verrà ulteriormente implementato.</p>
4	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI	<p>Tale obiettivo risponde all'esigenza di ottemperare alle disposizioni della Legge n. 56/2014 (Delrio) che prevede che la Provincia abbia come funzione anche quella di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali. L'obiettivo è di implementare i servizi da offrire ai Comuni che vanno dalla gestione del personale (assistenza giuridica, economica, espletamento di procedure concorsuali), ad una gestione dell'ufficio gare e appalti, ad uno sportello per il reperimento dei fondi europei.</p> <p>Tali attività di supporto, intraprese a partire dal 2017, sono state portate avanti negli anni successivi attraverso la stipula di</p>

		Convenzioni con i Comuni ed altri Enti del territorio in campo informatico e della gestione economica e giuridica del personale. Seguirà, anche per il 2022, questa attività di supporto. Si colloca in tale obiettivo il "Progetto GDPR", promosso attraverso la società partecipata Ar.Tel. S.p.a., per offrire servizi ai comuni e ad altri Enti del territorio al fine di dare attuazione agli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione Europea (GDPR).
5	RIORGANIZZAZIONE DINAMICHE LAVORATIVE ALL'INTERNO DELL'ENTE	La pandemia da COVID 19 ha portato alla trasformazione delle modalità operative e lavorative dell'Ente tra cui lo smart working e le video conferenze. La Provincia ha organizzato nuove modalità operative anche in coerenza con le recenti linee contenute nel "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale".
6	GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI	L'Ente si pone l'obiettivo di proseguire con un'attenta valutazione degli immobili, beni e servizi in capo alla Provincia per procedere con una riorganizzazione dal punto di vista dell'ottimizzazione degli spazi, della loro valorizzazione e del contenimento della razionalizzazione delle spese. Anche a tal fine si sta continuando la digitalizzazione di tutti le planimetrie degli immobili e all'inserimento in un portale reso disponibile a tutti i servizi dell'Ente.

Missione: 3 – Ordine pubblico e sicurezza

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti nel territorio.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	Obiettivo Strategico	Finalità
1	SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	La sicurezza costituisce un diritto primario dei cittadini da garantire con una sistematica attività di vigilanza, realizzata anche con la presenza nel territorio delle forze di polizia locale. L'obiettivo prevede il controllo e la prevenzione degli illeciti amministrativi e penali di competenza della Provincia e la conseguente applicazioni delle procedure sanzionatorie e/o penali. Il Corpo di Polizia della Provincia di Arezzo svolge in prevalenza funzioni di controllo e vigilanza nelle materie afferenti le funzioni fondamentali dell'Ente e funzioni in materia ittico-venatoria e per il controllo faunistico in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 157/1992, dalla L.R.T. 70/2019 e dalla deliberazione G.R.T. 515/2021.

Missione: 4 – Istruzione e diritto allo studio

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento ed al monitoraggio delle politiche per l'istruzione.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	<i>Obiettivo Strategico</i>	<i>Finalità</i>
1	PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA	<p>Un ambito di intervento della Provincia, di carattere infrastrutturale/patrimoniale, comprende la tutela, la conservazione e l'incremento del patrimonio edilizio scolastico provinciale costituito, anche a seguito dell'attribuzione di responsabilità sulle scuole di proprietà comunale dalla Legge n. 23/1996, da tutti gli istituti scolastici superiori, curando gli interventi di manutenzione, di adeguamento normativo e di ampliamento delle strutture esistenti, e di realizzazione di nuove scuole. L'obiettivo principale è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo, una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, compatibilmente con le risorse a disposizione. La programmazione in questo settore deve perseguire l'obiettivo della fruibilità del patrimonio esistente. Tale fruibilità viene conseguita attraverso interventi di riqualificazione, interventi di adeguamento alle normative vigenti in materia di agibilità e sicurezza, di aggiornamento delle strutture secondo le esigenze della scuola, dei processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, dell'innovazione didattica e della sperimentazione. Gli interventi di riqualificazione dovranno essere progettati anche in relazione all'emergenza sanitaria da COVID 19 così come disposto dal D.L. 08/04/2020 n. 22 (c.d. Decreto scuola). Nell'ambito della programmazione degli investimenti per l'edilizia scolastica è compresa la ricerca di fondi e finanziamenti per impianti e strutture sportive per attività didattiche compatibili con la pratica dello sport. L'obiettivo principale è perseguito anche con la realizzazione di nuovi edifici scolastici laddove le condizioni complessive ne dimostrino la convenienza.</p>
2	PROGRAMMAZIONE RETE SCOLASTICA	<p>La Provincia svolge attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. La programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della Rete scolastica restano una funzione fondamentale della Provincia. Viene mantenuta anche l'attività di Osservatorio scolastico che fornisce dati sul sistema scolastico nel territorio provinciale, necessari per la definizione degli interventi programmatici riguardanti la scuola superiore (edilizia, lotta alla dispersione scolastica, diritto allo studio, etc.), oltre a quelli di trasporto pubblico e mobilità. La Provincia provvede all'erogazione di fondi per le spese correnti delle scuole, amministra il patrimonio scolastico favorendo l'uso di strutture scolastiche (per esempio le palestre) per attività extrascolastiche promosse da Enti ed Associazioni del territorio.</p>

Missione: 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio, per la casa e per la viabilità, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	Obiettivo Strategico	Finalità
1	COORDINAMENTO E SOSTEGNO ALL' ATTIVITA' DEI COMUNI	Il governo del territorio si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso. L'obiettivo della Provincia resta quello di assicurare un proprio contributo alla pianificazione dei Comuni, attraverso gli atti di programmazione come il P.T.C.P. la cui variante, in adeguamento e conformazione al PIT/PPR, è stata approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/11/2021.

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	Obiettivo Strategico	Finalità
1	PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER LA MOBILITA'	<p>La gestione della viabilità rappresenta una competenza consolidata della Provincia, esercitata su circa 1173 km di strade che interessano tutto il territorio provinciale, attraverso la programmazione, la progettazione e l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di segnaletica stradale nonché l'attuazione di molteplici interventi volti ad ottimizzare la gestione della rete stradale.</p> <p>Si tratta di viabilità secondaria che connette pressoché tutti i Comuni della Provincia e assolve ad una pluralità di funzioni, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il supporto alle attività produttive ed al turismo, • la risposta alla domanda di mobilità dei cittadini. <p>Il Piano di emergenza neve, che viene attivato annualmente, garantisce durante tutto il periodo invernale, in presenza di precipitazioni nevose, una circolazione fluida e sicura dei veicoli lungo le strade provinciali.</p> <p>Il Programma delle OO.PP., a cui si rimanda per maggiori dettagli, con gli investimenti più rilevanti ivi compresi, consente una immediata lettura delle strategie di fondo e degli obiettivi che si intendono perseguire, privilegiando in particolar modo l'attività di manutenzione, che a causa dei consistenti tagli nei trasferimenti erariali, negli anni addietro è stata fortemente ridimensionata.</p> <p>L'obiettivo è quello di migliorare la percorribilità attraverso un'azione costante di manutenzione e controllo per garantire una conservazione quanto più sicura del demanio stradale. Sempre riguardo alla viabilità, l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di risolvere le problematiche collegate alla viabilità di Ponte Buriano nel Comune di Arezzo. L'impegno è quello di valorizzare il ponte romanico, che risale al 1200, attraverso la realizzazione un collegamento alternativo e funzionale alle esigenze di mobilità di varie utenze che percorrono quotidianamente quel tratto di strada.</p>
2	SICUREZZA STRADALE E MOBILITA' DOLCE	<p>Rimane una particolare attenzione il tema della mobilità dolce con obiettivi di progettazione, realizzazione della ciclopedonale che va da Ponte Buriano alla Diga di Levanella, e gestione della manutenzione ordinaria del Sentiero della Bonifica che vede la Provincia capofila di un Progetto con i Comuni e altre entità territoriali interessate.</p>
3	ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	<p>La Provincia proseguirà nella collaborazione con la Regione Toscana per la gestione del TPL, adempiendo alle disposizioni da essa emanate.</p> <p>La Provincia, inoltre curerà di proseguire a garantire, nei confronti dei cittadini utenti del TPL, la qualità e quantità dei medesimi con l'applicazione degli strumenti di legge previsti (contratti di servizio), fermo restando che le azioni sono di competenza delle Aziende affidatarie, proponendo, qualora possibili, miglioramenti e/o adattamenti per situazioni o problematiche segnate.</p> <p>Nel 2022, come nel 2020 e 2021, il Servizio continuerà nel monitoraggio degli effetti della modulazione dei servizi in corrispondenza delle misure anti COVID19. Proseguirà, altresì,</p>

l'attività di collaborazione con i Comuni per la prosecuzione e lo sviluppo dei servizi della cosiddetta rete debole.

Missione: 11 – Soccorso civile

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	Obiettivo Strategico	Finalità
1	ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVO ASSETTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE	Con questo obiettivo, l'Ente si propone di adeguare l'assetto generale del Sistema Integrato Provinciale di Protezione Civile alla nuova normativa regionale (L.R. 45/2020). In particolare la recente norma delega alla Provincia importanti funzioni nelle attività di pianificazione, prevenzione e gestione delle emergenze di Protezione Civile. La più importante sarà la stesura del nuovo Piano Provinciale di Protezione Civile che sarà redatto in collaborazione con la Prefettura e le altre Forze Operative sulla base delle mutate indicazioni di legge. Il documento avrà come finalità prioritaria la definizione delle regole di base per una corretta pianificazione e gestione delle attività di Protezione Civile a cui tutti gli Enti, le Forze Operative ed il volontariato si dovranno rapportare.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

L'obiettivo comprende le seguenti attività:

N°	Obiettivo Strategico	Finalità
1	CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE	Dare risposte e sostegno alle donne che intendono intraprendere percorsi di fuoriuscita dalla violenza attraverso la promozione di un Programma di interventi che vanno dall'Ascolto, all'Accoglienza Residenziale.
2	SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DI UNA CULTURA INCLUSIVA	La Provincia promuove politiche contro la discriminazione sociale e le pari opportunità sul territorio provinciale. Una importante attività è quella della promozione culturale che si realizza sia attraverso attività di sensibilizzazione con le giovani generazioni, e quindi direttamente con le scuole, sia con conferenze, ricerche, momenti pubblici di riflessione, di condivisione e di incontro.

3. SEZIONE OPERATIVA (SeO)

3.1 Parte Prima

3.1.1. Valutazione mezzi finanziari

Da molti esercizi, a partire dal 2012, la finanza provinciale è stata messa sotto pressione dalle manovre finanziarie statali (di spending review, prima, e successivamente e soprattutto L. n. 190/2014), le quali si sono rivelate anticipate nei tempi e sproporzionate nella misura, come certificato anche dalle rilevazioni SOSE sui fabbisogni standard, rispetto al processo di razionalizzazione e riforma degli Enti provinciali avviato con la Legge Delrio, n. 56/2014.

La situazione di squilibrio di comparto, causato dalle manovre statali, è stata in parte compensata con contromisure legislative susseguitesesi negli ultimi anni per tamponare la crisi. Tali misure sono state, dapprima, di carattere puramente emergenziale, senza offrire soluzioni strutturali sufficienti e durature, ma nel corso degli ultimi anni sono divenute più stabili e consistenti.

Con Decreto del Ministero dell'interno del 04/03/2019, in attuazione dell'art. 1, comma 889 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, è stato attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario per la manutenzione di strade e scuole.

La situazione delineata dalla Legge di Bilancio per il 2020, ha messo a disposizione delle Province risorse aggiuntive per la manutenzione della rete viaria e delle scuole, volte a compensare ulteriormente gli effetti delle manovre restrittive dell'ultimo decennio.

Al momento in cui si sta redigendo il presente DUP l'iter della Legge di bilancio 2022 è appena avviato, per cui l'Ente dovrà tenere conto dei riflessi della stessa sul proprio bilancio con provvedimenti successivi.

È comunque da ricordare che permane, a carico delle Province, l'onere di versare al bilancio dello Stato il contributo alla finanza pubblica di cui alla L. 190/2014 e che, per l'arco temporale abbracciato dal Bilancio attualmente in costruzione, l'entità della manovra prevista, che viene trattenuta dalle entrate tributarie per RC auto e IPT, è pari ad € 11.040.963,61 nel triennio (pari al 40% delle entrate tributarie).

Quadro Generale delle Risorse disponibili

Di seguito si riporta il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati, aggiornato al 30 marzo 2021, il quale delinea un quadro generale sulla fiscalità delle Province. Successivamente verranno illustrate le ricadute sulle risorse a disposizione della Provincia di Arezzo.

30 marzo 2021

Le ingenti misure di riduzione della spesa, imposte alle Province e alle Città metropolitane per assicurare il concorso di tali enti al risanamento dei conti pubblici, nonché la riforma effettuata con la Legge 56/2014, che ha ridefinito le funzioni e il ruolo delle Province, hanno profondamente inciso sugli assetti finanziari di tali enti.

Nel corso degli ultimi anni, per superare le difficoltà finanziarie che erano subentrate, sono state attribuite le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali di Province e Città metropolitane nonché per sostenere gli investimenti. La mancata approvazione della riforma costituzionale che prevedeva, tra l'altro, la soppressione delle Province (referendum costituzionale del 4 dicembre 2016) ha ulteriormente fatto emergere la necessità di interventi di razionalizzazione degli assetti istituzionali e finanziari degli enti in questione.

Da ultimo, la Legge di bilancio per il 2021 ha introdotto disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane a decorrere dal 2022.

Le entrate tributarie provinciali e il Fondo sperimentale di riequilibrio

La normativa attuativa della delega recata dalla Legge n. 42 del 2009 è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del D.Lgs. n. 68 del 2011, determinando, si ricorda, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle Province - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali ecc.) e con risorse di carattere perequativo.

Il **sistema delle entrate provinciali** ricomprende i seguenti cespiti:

- a) tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC AUTO);
- b) compartecipazione provinciale all'IRPEF che sostituisce, come detto, i soppressi trasferimenti statali e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa abolita;
- c) compartecipazione alla tassa automobilistica che sostituisce i trasferimenti regionali soppressi ai sensi dell'art. 19 a partire dall'anno 2013. Al momento, tuttavia, benché l'articolo 19 del D.L. n. 68/2011 prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa non risulta ancora stabilita;
- d) altri tributi propri derivati, riconosciuti alle Province dalla legislazione vigente.

Tra questi si ricorda:

- il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, L. n. 549/1995);
- il tributo cosiddetto ambientale (art. 19, D.Lgs. n. 504/1992);
- il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, del D.Lgs. n. 446/1997);
- la tassa per l'ammissione ai concorsi (art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361);

- i diritti di segreteria, disciplinati dall'art. 40 della Legge 8 giugno 1962, n. 604;
- è prevista inoltre la possibilità di istituire con D.P.R. un'imposta di scopo provinciale (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 68 del 2011).

La soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni di euro (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012).

A seguito di tale soppressione, è stato istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle Province, determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60 dell'Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (iscritto sul cap. 1352/Interno) è operante dal 2012 e la sua durata si protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è annualmente ripartito con Decreto del Ministro dell'interno, secondo i criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, la cui applicazione è stata di anno in anno prorogata mediante apposite norme di legge e confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della Legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/2018):

- **il 50%** in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- **il 38%** in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- **il 5%** in relazione alla popolazione residente;
- **il 7%** in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Va segnalato che, rispetto alla dotazione teorica del Fondo - di anno in anno confermata nell'importo di circa 1,0 miliardo di euro - le effettive disponibilità di bilancio del Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province sono state via via ridotte nel corso degli anni, ad opera di

diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle Province al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Di fatto, il taglio disposto dal primo Decreto-Legge di *spending review* (D.L. n. 95/2012, che a decorrere dal 2015 raggiunge l'importo complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro) ha sostanzialmente azzerato il Fondo sperimentale di riequilibrio, inficiandone, di fatto, la finalità programmatica e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore.

Nel bilancio di previsione per il 2021, il Fondo di riequilibrio provinciale per le Città metropolitane e le Province ricomprese nelle Regioni a Statuto ordinario (iscritto nel cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Per la ripartizione del Fondo per l'anno 2021, si veda il D.M. Interno 8 marzo 2021 (*Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 24-3-2021*)

Per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19, l'articolo 108 del D.L. n. 34/2020 (c.d. rilancio) è intervenuto sul fondo sperimentale di riequilibrio provinciale rideterminandone l'importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla allora vigente dotazione di bilancio.

In merito alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti. Già nel 2015, nella Relazione sul "Riordino delle Province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari", la Corte - analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (*annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto*) - affermava come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, un'entrata solo nominale. I tagli derivanti dalle politiche di *spending review* hanno, infatti, determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli Enti Locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti dello Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate (in merito, si veda, da ultimo, il D.M. Interno 8 marzo 2021 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021).

Nell'articolo 2 del citato Decreto, si evidenzia come rispetto all'ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le Città metropolitane e le Province per l'anno 2021 (circa 1.046 milioni di euro) - su cui è effettuato il riparto secondo i criteri di riparto del Decreto 4 maggio 2012 - sulle risultanze della ripartizione sono applicate le riduzioni di risorse previste: a) dall'art. 9 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (costi della politica); b) dall'art. 16, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (*spending review*); c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/1997, all'art. 8, comma 5, della Legge n. 124/1999, ed all'art. 10, comma 11, della Legge n. 133/1999 (riduzioni dei contributi in relazione a: gettiti dei tributi IPT e RC Auto, trasferimento personale ATA a carico dello Stato, maggior gettito dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica).

L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole Città metropolitane e Province delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2021 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio è erogato in unica soluzione entro il 30 marzo 2021.

Le misure di contenimento della spesa a carico del comparto provinciale vanno peraltro inquadrate nell'ambito del complesso disegno di riorganizzazione istituzionale previsto dalla Legge n. 56 del 2014, che ha dettato un'ampia riforma dell'ordinamento degli Enti Locali, prevedendo l'istituzione delle Città metropolitane e una significativa ridefinizione delle funzioni fondamentali delle Province, con conseguente riattribuzione delle funzioni diverse da quelle fondamentali a comuni e Regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. La nuova disciplina delle Province, definite Enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

Dopo l'esito negativo del Referendum costituzionale sull'abolizione delle Province sono state introdotte misure straordinarie per garantire il sostegno finanziario per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province, quale l'art. 1, commi 889-890, della Legge di bilancio per il 2019, che ha stanziato un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Anche la Legge di bilancio 2020 prevede alcune disposizioni volte a favorire, attraverso specifici contributi a favore di Province e Città metropolitane, interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole.

Anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva degli enti di area vasta, l'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018, nel prorogare i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, ha disposto l'istituzione di un tavolo

tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di Province e Città metropolitane. Il Tavolo tecnico-politico si è insediato il 20 dicembre 2018.

Da ultimo, con la Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, Legge n. 178/2020), sono state introdotte disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario a decorrere dal 2022.

In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali Enti. Si tratta di una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi. Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, il comma 784 stabilisce che, dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso in cui il contributo ecceda il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. Si tratta, in sostanza, di una procedura contabile che consente di regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014.

Il concorso alla finanza pubblica delle Province e Città metropolitane

Le risorse a disposizione delle Amministrazioni provinciali – sia quelle proprie, derivanti cioè dalla propria capacità impositiva, sia quelle a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio - sono state significativamente erose nel corso degli ultimi anni per effetto delle manovre di finanza pubblica, che a partire dal 2010 hanno assicurato il concorso di tali Enti al risanamento dei conti pubblici - in nome del principio del coordinamento della finanza pubblica – quantificandolo in importi via via più consistenti, anche in relazione all'aggravarsi della crisi economica e finanziaria.

Va ricordato che l'obbligo di partecipazione delle Regioni e degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica discende dalla competenza dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, indicata dall'articolo 117 della Costituzione, ed è più esplicitamente previsto dalla attuale formulazione dell'articolo 119 della Costituzione - operata dalla Legge costituzionale

n. 1/2012 - volta ad introdurre il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. L'articolo 119, infatti, oltre a specificare che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) è assicurata nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, prevede che gli enti concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Per un quadro della giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica si rinvia al seguente dossier "Il riparto delle competenze legislative nel Titolo V " del Servizio Studi della Camera dei deputati (pagg.129-149).

Questo contributo alla finanza pubblica da parte delle Province è stato, negli anni, assicurato attraverso misure di riduzione delle risorse finanziarie loro attribuite (Fondo sperimentale di riequilibrio per le Province delle Regioni a Statuto ordinario e trasferimenti erariali per le Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna) ovvero mediante strumenti miranti ad inasprire gli obiettivi di bilancio ad invarianza di risorse attribuite (patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio). Dal 2014, con il D.L. n. 66, il concorso alla finanza pubblica delle Province è stato, infine, assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente, da versare al bilancio dello Stato.

Tali interventi sono stati spesso accompagnati dal blocco delle aliquote dei tributi propri di Regioni ed Enti Locali, con l'obiettivo di evitare che le manovre a carico degli enti si traducevano, non già in riduzione della spesa corrente, bensì in aumento della pressione fiscale.

Il concorso alla finanza pubblica delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario ha trovato peraltro fondamento, come già ricordato, nel processo di riordino dei medesimi enti delineato dalla Legge n. 56/2014, che, sostanzialmente, limita il novero delle funzioni da esercitare a quelle fondamentali specificamente individuate.

Come già indicato nella Sezione strategica, si ricorda che le funzioni fondamentali delle Province sono le seguenti (art. 1, comma 85, Legge n. 56 del 2014):

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;
- gestione dell'edilizia scolastica;

-controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Per quanto concerne le specifiche funzioni delle Città metropolitane, il comma 44 dell'articolo 1 della Legge n. 56 del 2014 attribuisce, oltre alle funzioni fondamentali delle Province di cui al comma 85, anche le funzioni relative ai seguenti ambiti: a) definizione del piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Misure di finanza pubblica a carico del comparto Province/Città Metropolitane

Il comparto Province/Città metropolitane è stato interessato già a partire dal 2010 da rilevanti tagli dei trasferimenti - previsti dall'art. 14, co. 1, D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) e dall'art. 16, co. 1-7, del D.L. n. 95/2012 (c.d. spending review) poi implementati dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).

Nel dettaglio, l'art. 14, co. 1, del D.L. n. 78/2010 ha richiesto alle Province un concorso alla finanza pubblica per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. L'art. 28, co. 8, del D.L. n. 201/2011 ha previsto, a carico delle Province, una riduzione a decorrere dall'anno 2012 del Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di 415 milioni di euro. L'art. 16, co. 7 del D.L. n. 95/2012 c.d. spending review ha disposto l'ulteriore riduzione del Fondo sperimentale di 500 milioni per l'anno 2012, di 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 1.050 milioni a decorrere dall'anno 2015; la successiva Legge di stabilità 2013 ha rimodulato detti tagli che risultano ora essere pari a 1.200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, ed a 1.250 milioni a decorrere dal 2015. In tale ultimo caso, la riduzione di risorse è affiancata da un obbligo per l'ente interessato di comprimere la spesa corrente in pari misura. Le riduzioni di spesa, recate dalla citata disposizione, vengono ripartite annualmente in sede di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio.

Ulteriori tagli sono stati introdotti, in relazione alla riduzione dei costi della politica, con il D.L. n. 16/2014, che all'articolo 9 stabilisce in 7 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, la riduzione delle risorse a favore delle Province in correlazione alla riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e alla determinazione del numero massimo degli assessori provinciali, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della Provincia.

A partire dal 2014, con il D.L. n. 66/2014 (art. 47), il concorso alla finanza pubblica delle Province e Città metropolitane delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna è stato assicurato mediante la richiesta di risparmi di spesa corrente da versare al bilancio dello Stato, pari a complessivi 444,5 milioni per il 2014, 576,7 milioni per il 2015 e a 585,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, relativi a determinate categorie di spesa (per acquisto di beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi (articolo 8 D.L. n. 66/2014) nella misura complessiva di 340 milioni per il 2014 e di 510 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio;
- riduzione della spesa per autovetture (articolo 7 D.L. n. 66/2014) di 0,7 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018;
- riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14 D.L. n. 66/2014), di 3,8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5,7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

In aggiunta, l'articolo 19 del medesimo D.L. n. 66/2014, ha previsto un contributo alla finanza pubblica da parte di Province e Città metropolitane delle RSO (pari a 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a 69 milioni a decorrere dal 2016), in considerazione dei minori costi della politica derivanti dalla Legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).

Ma il concorso più rilevante è quello richiesto dall'art. 1, comma 418, Legge n. 190/2014, che (anche in considerazione delle misure di riordino delle funzioni introdotte dalla citata Legge n. 56/2014) impone alle Province/Città metropolitane delle RSO e delle Regioni Sicilia e Sardegna risparmi di spesa corrente nell'importo di 1 miliardo di euro per il 2015, di 2 miliardi per il 2016 e di 3 miliardi a decorrere dal 2017 (da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato).

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle principali misure di finanza pubblica a carico delle Province, che esplicano i loro effetti, cumulativamente, nell'anno 2018 e nell'anno 2019 (anno in cui vengono meno gli effetti del D.L. n. 66/2014), in termini di riduzione delle spese e delle risorse attribuite al comparto Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna. La tavola (che riprende quanto esposto nella "Relazione sulle manovre di finanza pubblica a carico delle regioni e degli enti locali" trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del

federalismo fiscale a febbraio 2018) è costruita su dati espressi in termini di saldo netto da finanziare, non considerando, pertanto, il contributo richiesto agli Enti, in termini di indebitamento netto, attraverso i vincoli del patto di stabilità interno (o del successivo pareggio di bilancio). Si segnala che, dal 2019, viene meno la misura del concorso richiesta ai sensi del D.L. n. 66/2014.

Dati in milioni di euro

Misure di finanza pubblica a carico delle Province	2018	2019
Art. 14, co. 2, D.L. n. 78/2010	500,0	500,0
Art. 28, co. 8, D.L. n. 201/2011	415,0	415,0
Art. 16, co. 7, D.L. n. 95/2012	1.250,0	1.250,0
Art. 47, co. 1-7, e art. 19, co. 1, D.L. n. 66/2014	585,7	-
Art. 1, co. 418, L. n. 190/2014	3.000,0	3.000,0
TOTALE	5.750,7	5.165,0

I recenti contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali

A seguito delle conseguenti difficoltà economico-finanziarie del comparto, dal 2016 sono state attivate misure straordinarie a favore di Province e Città metropolitane, sia di carattere finanziario, con l'autorizzazione di diversi contributi a sostegno della spesa per l'esercizio delle funzioni fondamentali, sia di tipo contabile, quali, in particolare, la possibilità di approvare il solo bilancio annuale (anziché quello triennale), la possibilità di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione (liberi, destinati e perfino vincolati) per il raggiungimento degli equilibri, l'ampliamento da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del limite massimo di ricorso, da parte degli Enti Locali, ad anticipazioni di tesoreria.

La conferma del ruolo delle Province a seguito dell'esito referendario, inoltre, ha ulteriormente fatto emergere la necessità di interventi di razionalizzazione degli assetti istituzionali e finanziari degli enti in questione. Come rilevato dalla Corte dei Conti – nella Audizione sulla finanza delle Province e Città metropolitane tenuta presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale (febbraio 2017) – "la mancata conferma in sede di consultazione referendaria del testo di riforma costituzionale, (...) ha determinato l'interruzione del processo di riforma, creando una condizione di incertezza sia nella prospettiva del riassetto dei livelli di governo locale, sia nella gestione della situazione esistente".

Diversi sono stati i contributi riconosciuti a vario titolo dal legislatore in favore delle Province e delle Città metropolitane (principalmente per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in materia di strade e scuole) al fine di riassorbire parte del concorso alla finanza pubblica. Alcuni di questi contributi, infatti, (e precisamente quelli attribuiti ai sensi del comma 838 della Legge n. 205 del

2017, unitamente a quelli di cui agli articoli 1, comma 754, della Legge n. 208 del 2015 e 20, comma 1, del Decreto-Legge n. 50 del 2017) sono versati direttamente dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi Enti. Soltanto nel caso in cui i suddetti contributi eccedano il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.

Altri contributi sono autorizzati in conto capitale, a sostegno della spesa di investimento del comparto Province/Città metropolitane.

La gran parte di tali contributi è stata riconosciuta a favore delle sole Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario.

In particolare:

- **art. 1, comma 754, Legge n. 208/2015**, che prevede per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane), finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica;
- **art. 1, comma 764, Legge n. 208/2015**, che istituisce un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro da ripartire tra le Province delle Regioni a Statuto ordinario per una quota pari al 66% per favorire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016 e per il restante 34% per concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale in soprannumero. Al riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 421, della Legge n. 190/2014, associa al concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della medesima Legge, la revisione della dotazione organica delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, al fine di conseguire una riduzione della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della Legge n. 56 del 2014 (aprile 2014) nella misura del 30 per cento (50% per le Province ndr). Il personale in soprannumero è stato assorbito dalle altre Amministrazioni pubbliche nell'ambito delle proprie capacità assunzionali, senza, dunque, riflessi negativi per le amministrazioni riceventi e con effetti positivi per le Province e le Città metropolitane cedenti. Il riparto del contributo per il personale soprannumerario è avvenuto, sostanzialmente, in proporzione alle unità di personale

dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- **art. 1, comma 947, Legge n. 208/2015**, che reca un contributo complessivo di 70 milioni per l'anno 2016 (incrementato a 75 milioni per il 2017) a favore degli enti (Province, Città metropolitane o Comuni) che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche. Si tratta delle funzioni che il medesimo art. 1, co. 947, attribuisce alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i casi in cui, con Legge regionale, esse erano già state attribuite alle Province, alle Città metropolitane o ai comuni (*cf.* riparto 2016: D.P.C.M. 30 agosto 2016; riparto 2017: D.P.C.M. D.P.C.M. 28 settembre 2017). Tali contributi sono stati rifinanziati per gli anni successivi dall'art. 1, comma 70, Legge n. 205/2017 (*cf. ultra*).
- **Art. 7-bis, comma 1, D.L. n. 113/2016**, che attribuisce un contributo per l'anno 2016 di 48 milioni di euro alle Province delle Regioni a Statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali (D.M. 17 ottobre 2016, a seguito di Intesa in Conferenza stato Città ed Autonomie Locali sui criteri di riparto del 27 settembre 2016);
- **Art. 7-bis, comma 2, D.L. n. 113/2016**, che assegna un contributo in conto capitale per l'anno 2016 di 100 milioni di euro alle Province delle Regioni a Statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria (D.M. 17 ottobre 2016);
- **art. 1, comma 438, Legge n. 232/2016**, che istituisce un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Tale fondo, ripartito con D.P.C.M. 10 marzo 2017, è attribuito per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e per 650 milioni di euro a decorrere dal 2017 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario, in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di ciascuno degli enti;
- **art. 15, D.L. n. 50/2017**, che dispone un contributo a favore delle Province della Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, nell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni a decorrere dal 2018. Il contributo è stato successivamente aumentato dalla Legge di bilancio 2018 (comma 840, Legge n. 205/2017) a 35 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

• **art. 20, commi 1 e 1-bis**, D.L. n. 50/2017, che prevedono un contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province delle Regioni a Statuto ordinario di 180 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 (ripartiti con D.M. 14 luglio 2017) nonché per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

A seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali il 12 luglio 2017, il contributo in parola è stato integralmente attribuito, per il 2017, alla Città metropolitana di Milano (art. 15-quinquies del D.L. n. 91/2017). Il contributo di 12 milioni di euro assegnato per il 2018 dal comma 1-bis del D.L. n. 50/2017 è stato assorbito dai nuovi contributi autorizzati per le medesime finalità dalla Legge di bilancio 2018 (comma 838-842, Legge n. 205/2017);

• **art. 20, comma 3, D.L. n. 50/2017**, che autorizza un contributo in conto capitale di 170 milioni di euro per l'anno 2017 per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle Province delle Regioni a Statuto ordinario (D.M. 14 luglio 2017);

• **art. 25, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 50/2017**: che stabilisce che una quota del fondo investimenti, di cui al comma 140, articolo 1, della Legge n. 232/2016, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita alle Province e Città metropolitane per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica. Il comma 2-bis dispone, altresì, l'attribuzione di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2017, in favore di Province e Città metropolitane, per il finanziamento delle medesime attività di edilizia scolastica (D.M. Istruzione 8 agosto 2017);

• **art. 15-quinquies, comma 2, D.L. n. 91/2017**, che assegna alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali un contributo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di cui 72 milioni di euro a favore delle Province e 28 milioni di euro a favore delle Città metropolitane (ripartito con D.M. interno 29 settembre 2017 e D.M. 4 ottobre 2017);

• **art. 1, comma 70, Legge n. 205/2017**, reca un contributo di 75 milioni per il 2018 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, co. 947, della Legge n. 208/2015, relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio, attribuite alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni (riparto 2018: D.P.C.M. 21 dicembre 2018). Tale contributo è stato esteso, nell'importo di 100 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2019, 2020 e 2021, dall'articolo 1, comma 561, e dalla Sezione II della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) (riparto 2019: D.P.C.M. 1° agosto 2019);

- **art. 1, comma 838, Legge n. 205/2017**, che autorizza un contributo di 428 milioni in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario per l'anno 2018, per il finanziamento delle funzioni fondamentali, che viene ripartito per 317 milioni in favore delle Province e per 111 milioni in favore delle Città metropolitane, ed un ulteriore contributo per le sole Province di 110 milioni annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 (ripartiti, per le Città metropolitane con il D.M. interno 7 febbraio 2018 e per le Province, per gli anni 2018-2020, con il D.M. 19 febbraio 2018. Il contributo per le sole Province, disposto a decorrere dall'anno 2021, è stato ripartito con D.M. 25 gennaio 2021);
- **art. 1, comma 1076, Legge n. 205/2017**, che prevede un contributo in conto capitale al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane per una spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per complessivi 1.620 milioni di euro nel periodo 2018-2023. Tali contributi, si ricorda, sono stati integrati dalla Legge di bilancio per il 2020 (*cf. ultra*);
- **art. 1, comma 1079, Legge n. 205/2017**, che prevede l'istituzione del Fondo per la progettazione degli Enti Locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli Enti Locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione in conto capitale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030;
- **art. 1, comma 889, Legge n. 145/2018**, che attribuisce un contributo in conto capitale di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province delle Regioni a Statuto ordinario, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole (da ripartire per il 50% tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017 rispetto alla media del triennio 2010-2012 e per il 50% in proporzione all'incidenza nel 2018 della manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta Rc auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio). Il riparto è stato definito con il D.M. Interno 4 marzo 2019 (*cf. Allegato*), a seguito dell'intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali del 24 gennaio 2019;
- **art. 1, comma 883, Legge n. 145/2018**, che attribuisce alla Regione Siciliana (in attuazione dell'articolo 9 dell'Accordo del 19 dicembre 2018, in materia di finanza pubblica, tra Stato e Regione Siciliana), l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e alle Città metropolitane per le spese in conto capitale di manutenzione straordinaria di strade e scuole,

da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025;

- **art. 1, comma 62, Legge n. 160/2019**, che integra le risorse già stanziare dal comma 1076 dell'art. 1 della L. 205/2017 per la concessione a Province e Città metropolitane di contributi destinati al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, di ulteriori 3,4 miliardi (da 1,62 a oltre 5 miliardi di euro), estendendo le risorse fino all'anno 2034. Tale importo è stato poi rimodulato con un incremento di 345 milioni di euro dall'art. 38-bis del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto-Legge milleproroghe), per un complesso di risorse pari a 5,3 miliardi di euro;
- **art. 1, comma 872, Legge n. 160/2019**, che attribuisce alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da ripartire tra gli Enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014, comma 418);
- **art. 1, comma 875, Legge n. 160/2019**, che attribuisce agli enti di area vasta della Regione siciliana - liberi consorzi di Comuni e Città metropolitane - un contributo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da ripartire tra gli enti in modo tale da compensare il concorso alla finanza pubblica richiesto ai medesimi enti dalla Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014, comma 418).

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli Enti Locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza COVID-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di Province e Città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un Decreto del Ministro dell'interno entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare prontamente agli Enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge è stato erogato il 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente. Il Tavolo tecnico è stato istituito con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020. Con il successivo D.M. interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i comparti dei comuni (Allegato A) e delle Province e Città metropolitane (Allegato B), a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020.

È prevista una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

La dotazione del suddetto Fondo è stata successivamente integrata di ulteriori nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di Province e Città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto agosto), per garantire agli Enti Locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l'emanazione di un ulteriore Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico istituito con il D.M. 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il Decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

Con il D.M. Interno dell'11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle Province e Città metropolitane. L'acconto di 400 milioni di euro per i comuni è stato finalizzato per 150 milioni di euro, in coerenza alle disposizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 39 del D.L. n.

104, al trasporto scolastico e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il sociale (cfr. Nota Metodologica al D.M., di cui all'Allegato A e Allegato B). L'acconto di 100 milioni per Province e Città metropolitane è stato assegnato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 e, per l'altro 50 per cento, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 (cfr. Allegato C).

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse incrementali del fondo di cui al D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e delle Province, per l'anno 2020. Il Decreto aggiorna altresì i criteri e le modalità di riparto del saldo.

Ai fini della verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e dell'andamento delle spese dei singoli Enti Locali beneficiari, l'articolo 39 del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli Enti Locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Tale termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Per la presentazione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si veda il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020.

È inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli Enti Locali che non trasmettono la certificazione entro il termine, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle Province delle Regioni a Statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale.

L'entità del taglio - inizialmente previsto nella misura del 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022 - è stata ridefinita dal comma 830, lett. b) della Legge di bilancio per il 2021, prevedendo che la percentuale di riduzione dei fondi sia commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022:

- dell'80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021,
- del 90 per cento in caso di presentazione della certificazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,

- del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli Enti Locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito da effettuare entro il 30 giugno 2022, come previsto dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020 a seguito del rinvio disposto dal comma 831 comma 830, lett. a), della Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

La Legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822 e segg. della Legge n. 178/2020) ha previsto un ulteriore incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, ai fini di un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di Province e Città metropolitane.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato in due tranches, mediante due distinti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali:

- un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le Città metropolitane e Province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;
- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le Città metropolitane e Province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 - prevista dall'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 - finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

La norma vincola espressamente tali risorse aggiuntive al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi

volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la verifica della perdita di gettito, si dispone l'obbligo per gli Enti Locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della Regione o Provincia. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 ottobre 2021.

È prevista una sanzione di carattere finanziario per gli Enti Locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le Province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle Province delle Regioni a Statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione è commisurata:

- all'80 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022;
- al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;
- al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Il comma 829 della Legge di bilancio 2021 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle Province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.

Le risorse a disposizione della di Arezzo

Le entrate tributarie provinciali e il Fondo sperimentale di riequilibrio

Ipotizzando uno scenario di uscita dalla crisi pandemica, le entrate tributarie, normalizzate su livelli pre-crisi sono così di seguito riepilogate. La previsione sotto riportata presuppone la conferma delle aliquote sullo stesso livello degli ultimi esercizi trascorsi.

Cap.	Art	Descrizione	P.Fin. Cod. Completo	P.Fin. Descrizione	Comp.Assesta ta 1° anno	Comp.Asses. 2°anno	Comp.Asses. 3°anno
41	0	IMPOSTA PROV.LE VALORIZZ.AMBIEN TE E PREVENZIONE CALAMITA	1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
45	0	IMPOSTA PROV.LE SULLE ASSICURAZIONI RESP.CIVILE L. 23.12.96 N. 662	1.01.01.39.000	Imposta sulle assicurazioni RC auto	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
46	0	RUOLI IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ART. 56 D.LGS. 446/97	1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ART. 56 D.LGS. 446/97	1.01.01.40.000	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00
100	0	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	2.010.828,98	2.010.828,98	2.010.828,98

Per quanto concerne la quantificazione del FSR. Questo coincide con l'attribuzione pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, Sezione Finanza locale, per il 2021 (ultimo dato disponibile).

Il FSR 2021 è stato ripartito tra le Città metropolitane e le Province delle Regioni a Statuto ordinario con Decreto 8 marzo 2021, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli importi, riportati nell'Allegato "A" del Decreto stesso, tengono conto delle riduzioni e dei recuperi operati ai fini del perseguimento degli obiettivi della "Spending review". Le risorse finanziarie lorde complessivamente stanziata a titolo di "Fondo sperimentale di riequilibrio" ammontavano per l'anno 2021 ad un totale di Euro 1.046.917.82, corrispondente alle quote di gettito tributario derivanti dalla c.d. "compartecipazione provinciale all'Irpef" in misura pari ai trasferimenti erariali soppressi nonché alle entrate derivanti dalla soppressa Addizionale provinciale all'Accisa sull'Energia elettrica, sul quale sono state operate riduzioni in applicazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dall'art. 2, comma 183, della Legge n. 191/2009, dall'art. 9 del D.L. n. 16/2014 e dall'art. 16, comma 7, del D.L. n. 95/2012.

Per l'anno 2021 l'importo netto, effettivamente corrisposto a favore di n. 45 Enti, determinato dopo l'applicazione dei recuperi di Legge, è pari complessivamente a 184.809.260,60 euro, identico a quanto già liquidato per l'anno 2020.

Nell'allegato A del Decreto si evidenziava come il FSR spettante alla Provincia di Arezzo fosse così determinato:

	AREZZO
Totale Assegnazioni F.S.R.2021	11.154.606,50
Riduzioni da art. 2, c. 183, L. n. 191 del 2009 e art. 9 del D. L. n. 16 del 2014	-47.597,39
Recuperi per somme a debito	0,00
Riduzioni da art. 16, c. 7, del D.L. n. 95 del 2012	-9.096.180,21
QUOTE F.S.R. 2021 AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DEI RECUPERI (gli importi negativi indicano somme da recuperare, i positivi assegnazioni)	2.010.828,90

Di seguito si riporta quanto pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, Sezione Finanza locale, per il 2021 (ultimo dato disponibile). Nel prospetto il FSR risulta ulteriormente abbattuto sino all'importo di € 1.985.588,33 per effetto dei contributi al fondo di mobilità ex Ages e all'ARAN. L'importo 2021 è sostanzialmente analogo all'attribuzione 2020 e anche per gli anni compresi nella nuova programmazione si prevede lo stesso importo.

Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse



Anno: 2021

Ente selezionato: AREZZO (AR)

Tipo Ente: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Codice Ente: 3090050000

Estrazione dati al 05/10/2021 12:44:12

(gli importi sono espressi in Euro)

ASSEGNAZIONI DA FEDERALISMO

Attribuzioni

importo

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2.010.828,98
RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7. C. 31 SEXIES, D.L. 78/10)	- 24.652,70
TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL ARAN (D.M. 7/11/2013)	- 587,95
TOTALE	1.985.588,33

Le attribuzioni per le funzioni fondamentali e il concorso alla finanza pubblica

Affrontando il tema delle attribuzioni, strettamente collegato a quello del concorso alla finanza pubblica, è doveroso premettere, come anche spiegato più sopra nel dossier della Camera dei Deputati, che i commi 783-785 della Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020 prevedono:

“783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle Province e alle città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali. Il riparto è operato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento.

784. A decorrere dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna Provincia e città metropolitana a valere sui fondi di cui al comma 783 del presente articolo è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario accerta in entrata la somma relativa al contributo attribuito e impegna in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al citato articolo 1, comma 418, della Legge n. 190 del 2014, al lordo dell'importo del contributo stesso, provvedendo, per la quota riferita al contributo attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

785. Nel caso in cui il contributo di cui al comma 784 del presente articolo ecceda il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato.”

Al momento attuale non sono ancora determinati né tantomeno ripartiti i cosiddetti “2 fondi unici”, per cui in questa sede si ritiene, vista la presupposta invarianza complessiva dei fondi, di confermare le attribuzioni precedentemente stanziate, salvo dover modificare la programmazione e il bilancio, successivamente al riparto dei nuovi fondi.

Di seguito si elencano i principali contributi attribuiti per l'esercizio delle funzioni fondamentali e in materia di strade e scuole.

Comma 838 della Legge n. 205 del 2017: *“838. Alle Province e alle città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 428 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 317 milioni di euro a favore delle Province e 111 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle Province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018.”*

Con il Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 25/1/2021 si determina il Riparto del contributo complessivo di 180 milioni di euro, a decorrere dall'anno

2021, a favore delle Province delle Regioni a Statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali. La quota attribuita alla Provincia di Arezzo è di € 699.099,46. Il contributo è versato dal Ministero dell'Interno al bilancio a parziale concorso alla finanza pubblica, ma deve essere accertato e impegnato in spesa quale concorso alla finanza pubblica (regolarizzazione contabile). Si tratta di una misura a carattere permanente.

Articolo 1, comma 754, della Legge n. 208 del 2015: *“754. Alle Province e alle città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.”*

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 839, stabilisce che *“il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 838, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, all'articolo 20, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n.96, è versato dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”*.

La Circolare del MI, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, nell'allegata tabella A evidenzia una quota attribuita alla Provincia di Arezzo pari € 1.498.070,27. Tale importo riduce i versamenti dovuti a titolo concorso alla finanza pubblica. Si tratta di una misura a carattere permanente.

Art. 1, comma 947, Legge n. 208/2015: *“947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, di cui all'articolo 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle Province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata.”* Le risorse statali sono ripartite tra le regioni con D.P.C.M. e da queste attribuite alle Province. L'assegnazione 2021 per la Provincia di Arezzo, disposta con D.D.R.T. n. 22005 del 30/12/2020 è stata di € 818.815,33. Ancora non è stata assegnata la quota per gli anni 2022-2024.

Art. 1, comma 438, Legge n. 232/2016: *“438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.”*

Con D.P.C.M. del 10 marzo 2017 (art. 4) *“Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Province delle Regioni a Statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160. ”* Come riportato in tabella F allegata al Decreto, alla Provincia di Arezzo sono attribuiti € 6.442.039,961. L'art. 7 dello stesso Decreto dispone che *“1. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui, rispettivamente, alle tabelle*

F e G allegate al presente Decreto, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente Decreto, è annualmente versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime Province e Città metropolitane, di cui al comma 418 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. -2. In considerazione di quanto disposto dal comma 1, ciascuna Provincia e Città metropolitana non iscrive in entrata le somme relative al contributo”

Il contributo riduce, pertanto, i versamenti dovuti a titolo concorso alla finanza pubblica. Si tratta di una misura a carattere permanente.

Art. 20, commi 1 e 1-bis, D.L. n. 50/2017: *“1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, con Decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ...”* Con D.M. 14 luglio 2017 i fondi sono stati ripartiti e alla Provincia di Arezzo sono stati attribuiti, a decorrere dal 2019, € 798.970,81. Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 839, il contributo spettante è versato dal Ministero dell'Interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica, di cui all'articolo 1, comma 418 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale importo riduce i versamenti dovuti a titolo concorso alla finanza pubblica. Si tratta di una misura a carattere permanente.

Art. 1, comma 1076, Legge n. 205/2017: *“1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.”* Le risorse sono ripartite con provvedimenti del MIT, ora MIMS. Tali risorse sono state integrate da **Art. 1, comma 62, Legge n. 160/2019:** *“62. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1076 è sostituito dal seguente: «1076. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e città metropolitane è' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 »; b) il comma 1078 è sostituito dal seguente: « 1078. Le Province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 ottobre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita*

comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole Province o città metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

Il riparto delle somme è stato stabilito fino al 2024 dal D MIT del 29 maggio 2020 (con un piano di riparto, seppur rimodulabile dal 2025 sino al 2033). Le somme assegnate alla Provincia di Arezzo sono: € 251.519,54 nel 2022, € 252.641,35 nel 2023 e € 255.785,33 nel 2024.

Art. 1, comma 1079, Legge n. 205/2017: *“1079. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli Enti Locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli Enti Locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.”*

Programmazione triennale 2021-2023: è stato firmato il Decreto del Ministro n. 322 del 10/08/2021. Il Decreto definisce, per il triennio dal 2021 al 2023, i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei progetti. Al momento attuale si attende un ulteriore decreto direttoriale contenente le modalità di presentazione delle domande di ammissione degli enti per il triennio 2021-2023.

Art. 1, comma 889, Legge n. 145/2018: *“889. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie Locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione*

di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».” Il DMI del 4 marzo 2019 assegna alla Provincia di Arezzo un contributo per le annualità dal 2019 al 2033 di € 1.699.034,16.

Per le annualità 2022/2024 non è previsto il rifinanziamento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli EELL, collegato all'emergenza da COVID-19.

3.1.2 Previsioni di Bilancio

ENTRATE TRIBUTARIE (TITOLO PRIMO)

Di seguito vengono riportate le entrate di natura tributaria per l'arco temporale del bilancio 2022-2024, ancora da redigere, raffrontate alle previsioni assestate 2021:

Entrate Tributarie				
	Assestato 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>				
addizionale prov.le energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
imposta prov.le difesa suolo-tutela valorizzazione ambiente	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

imposta prov.le sulle assicurazione resp.civile L.662/96	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00	13.380.000,00
imposta provinciale trascrizione D.L. vo 446/97	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00
TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi		0,00	0,00	0,00
<i>Totale</i>	25.490.000,00	25.490.000,00	25.490.000,00	25.490.000,00
<i>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>				
Fondo sperimentale di riequilibrio/perequativo	2.010.828,98	2.010.828,98	2.010.828,98	2.010.828,98
<i>Totale</i>	2.010.828,98	2.010.828,98	2.010.828,98	2.010.828,98
Totale entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	27.500.828,98	27.500.828,98	27.500.828,98	27.500.828,98

Le aliquote dei tributi e dei canoni sono state confermate con il D.P. n. 119 del 17/11/2021.

Nella tipologia "Imposte tasse e proventi assimilati" (cod. E.1.01.01 del piano dei conti) confluiscono l'imposta provinciale di difesa del suolo e valorizzazione ambiente, l'imposta provinciale di trascrizione auto, l'imposta provinciale sulle assicurazioni RCA.

La tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e l'entrata extratributaria corrispettiva delle autorizzazioni all'utilizzo degli impianti pubblicitari sulle strade gestite dalla Provincia, sono confluiti nel nuovo Canone Unico Patrimoniale, con invarianza di gettito come previsto dalla Legge istitutiva della nuova entrata, Legge di Bilancio per il 2019 n. 160/2019.

Nella tipologia "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" (cod. E.1.03.01 del piano dei conti) in virtù del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68 compare il fondo perequativo o fondo sperimentale di riequilibrio, che comprende la ex compartecipazione IRPEF, fiscalizzata, l'addizionale energia elettrica, e l'IVA TPL, tutti fiscalizzati.

Imposta provinciale difesa suolo tutela e difesa ambiente

Il tributo è attribuito alla Provincia dall'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

L'Ente ha confermato anche per l'anno 2021 l'aliquota del 4,70%. Giusto il richiamato D.P. n. 119 del 17/11/2021.

L'importo previsto nel bilancio di previsione 2022-2024 è di € 2.500.000,00/anno (assestato 2021 € 2.500.000,00, accertato 2020 € 3.690.338,00, 2019 €. 2.398.550,43, 2018 € 2.693.601,72, 2017 € 2.480.326,68, 2016 € 2.385.424,07, 2015 € 2.652.566,50).

Imposta provinciale di trascrizione

L'imposta è attribuita alla Provincia come stabilito dall'art. 56 del D.Lgs. n. 446/97. Tale articolo prevede una maggiorazione che l'Ente può applicare all'imposta fissa stabilita con Legge statale nella misura massima del 30%. L'Ente ha mantenuto l'aumento della misura di base dell'imposta del 20%. Con l'art. 17, comma 6, D.Lgs. n. 68/2011 è stata soppressa, a far data dal 17 settembre 2011, la tariffa fissa agevolata per gli atti soggetti a IVA (acquisti presso concessionari e saloni) equiparandola alla tariffa proporzionale ai Kw, precedentemente prevista solo per gli atti non soggetti a IVA (compravendita tra privati). In sintesi, l'imposta fissa viene mantenuta solo per le autovetture fino a 53 Kw e diviene progressiva oltre tale potenza (€ 4,21/Kw stante la maggiorazione del 20% sulla tariffa base di € 3,51/Kw). L'importo da prevedere nel bilancio 2022-2024 è di € 9.610.000,00/anno (assestato 2021 € 9.610.000,00, accertato 2020 € 7.756.935,45, 2019 € 9.976.430,57, 2018 € 9.645.643,78, 2017 € 9.568.421,76, 2016 € 9.216.283,16, 2015 € 8.254.898,90).

È stato previsto uno specifico capitolo di entrata per il recupero dell'evasione, su cui viene calcolato il FCDE, mentre i versamenti spontanei vengono accertati per cassa come prevede il principio contabile.

Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile

L'imposta è attribuita alla Provincia come stabilito dall'art. 60 del D.Lgs. n. 446/97. Ai sensi dell'art.17 commi 1, 2,3,4 e 5 del Decreto Legislativo n. 68/11 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile (R.C. Auto) a decorrere dall'anno 2012 costituisce tributo proprio e in virtù del potere concesso all'Ente è stata aumentata l'aliquota di 3,5 punti percentuali, portandola al 16% con la delibera di G.P. n. 360 del 27/06/2011.

L'importo da prevedere nel bilancio 2022-2024 è di € 13.380.000,00/anno (assestato 2021 € 13.380.000,00, accertato 2020 12.238.300,82, 2019 € 12.858.087,70, 2018 € 13.048.853,39, 2017 € 12.333.185,06, 2016 € 14.329.272,09, 2015 € 14.042.848,33). L'entrata è accertata per cassa come prevede il principio contabile.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) sostituita dal canone patrimoniale unico

La tassa attribuita alla Provincia come stabilito dall'art. 39 D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 è stata abrogata. La Legge di bilancio n. 160/2019 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità

e sulle occupazioni di suolo pubblico, prevedendo l'istituzione di un unico canone patrimoniale dal 1° gennaio 2021, per ridisegnare il mondo dei c.d. tributi minori che, a vario modo erano gestiti in precedenza dai Comuni e dalle Province. I precedenti prelievi, sono stati interamente soppressi e sostituiti integralmente con la nuova entrata, senza alterare i presupposti impositivi (ex art.38 Tosap e ex art.27 CdS), per garantire la parità di gettito (art. 1 comma 817).

Nel bilancio di previsione 2022-2024 non sono previsti introiti.

FONDO PEREQUATIVO

Il Fondo perequativo, già fondo sperimentale di riequilibrio, costituisce una entrata tributaria iscritta nella tipologia 301 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali"; è stata introdotta dal D.Lgs. n. 23/2011 per i Comuni e dal D.Lgs. n. 68/2011 per le Province. Per le Province, in particolare, tale attribuzione, effettuata per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata il federalismo fiscale, è compensata, ad opera del medesimo D.Lgs. n. 68/2011, dalla perdita, oltre che dei trasferimenti erariali ordinari, anche dell'addizionale provinciale energia elettrica, la quale dall'anno 2012 diviene tributo proprio dello Stato.

Nel 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio subisce i tagli del D.L. n. 95/2012 su base annua, per € 8.660.927, come (da ultimo) disposto dal Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151.

L'importo previsto per fondo perequativo nel 2022-2024 è di € 2.010.828,98/anno. Importo assestato nel 2021 è di € 2.010.828,98. Nel 2020 l'accertato è stato di € 2.014.187,07, nel 2019 l'accertato era di €. 2.153.335,17, nel 2018 era di € 2.165.523,50, nel 2017 era di € 2.155.722,90, nel 2016 di € 3.321.986,69, ma comprensivo di una quota straordinaria unatantum di € 1.319.311,70 relativa a vecchie attribuzioni e altre contribuzioni erariali.

Per la flessione nell'accertato 2020 di alcune entrate tributarie, segnatamente IPT e RCA ha influito la crisi del mercato dell'auto imputabile al lockdown disposto per contrastare la pandemia da COVID-19, per cui sono stati attribuiti trasferimenti compensativi da parte dello Stato (Art. 106 Decreto Legge n. 34/2020).

TRASFERIMENTI CORRENTI (TITOLO SECONDO)

I trasferimenti correnti comprendono le seguenti tipologie:

Tipologia	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.936.265,66	6.288.573,73	6.231.097,05	6.231.097,05
102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00

103: Trasferimenti correnti da Imprese	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	17.940,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate da Trasferimenti Correnti	6.958.205,66	6.292.573,73	6.235.097,09	6.235.097,05

Essendo, in particolare, la tipologia 101 così dettagliata:

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
		Totale	Totale	Totale
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.601.652,16	2.601.652,16	2.601.652,16
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.686.921,57	3.629.444,89	3.629.444,89
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00
	Totale Tipologia 101	6.288.573.73	6.231.097,05	6.231.097,05

Trasferimenti correnti dallo Stato (cod. E.2.01.01.01 del piano dei conti)

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base delle comunicazioni ministeriali e delle previsioni normative. Nell'esercizio 2022, primo dell'arco temporale abbracciato dal bilancio di previsione, i trasferimenti correnti da Stato ammontano a € 2.601.652,16.

L'importo più rilevante è relativo al contributo per le Province art. 1 comma 889 L. n. 145/2018, per le funzioni di edilizia e viabilità. L'importo risultante dalla ripartizione effettuata penalizza la Provincia di Arezzo, per il criterio commisurato al livello di spesa per manutenzioni nell'anno 2017. L'importo di € 1.699.034,16 si ripete in ognuno degli esercizi del bilancio (previsto fino al 2031).

Vi è inoltre il contributo per l'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione di impianti sportivi, per € 37.126,02, previsto fino al 2025. Il prestito ad oggi non è stato contratto, per cui si dovrà valutare l'eliminazione della posta previsionale di bilancio nell'eventualità in cui il debito non

venga assunto.

Si aggiungono altresì € 166.392,52 per attribuzioni statali per trasferimenti non fiscalizzati diversi (compensativi IPT - mobilità del pers. ecc.) relativi al triennio in oggetto.

A decorrere dal 2022 è stato assegnato alle Province un ulteriore contributo di € 699.099,46 ai sensi dell'art. 1 comma 838 L. 205/2017 (180 milioni dal 2021).

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali (cod. E.2.01.01.02 del piano dei conti)

Per quanto attiene alla prima annualità 2022, i contributi da Amministrazioni Locali ammontano a € 3.724.421,57, di cui € 3.496.890,79 dalla Regione, ed € 227.530,78 da altri Enti Locali: per lo più Comuni.

Tra i contributi regionali, quelli per funzioni delegate dalla Regione sono specificatamente destinati, per uguale importo, nella spesa e riepilogati nella specifica tabella prevista dal d.gs. 118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate. Nel 2023 e 2024 risultano rispettivamente € 3.434.562,11 di contributi regionali, mentre da altri Enti Locali € 222.382,78.

Tra i contributi regionali, sempre a destinazione vincolata, spiccano:

quello per la manutenzione delle strade regionali, per € 1.028.000,15 /anno;

quello per funzioni regionali di polizia locale e protezione civile: € 435.223,00/anno;

quello per assistenza agli alunni svantaggiati per € 818.815,33/anno (fondi della P.C.M.)

quelli per la riorganizzazione dei servizi di TPL per € 615.000,00/anno; quello per il finanziamento regionale del diritto allo studio per € 270.643,44/anno.

Trasferimenti correnti da imprese (cod. e.2.01.03.02 del piano dei conti)

Sono previste entrate a tale titolo nel triennio per € 4.000,00 come evidenziato nella tabella prevista dal D.lgs. n. 118/2011 riportante il quadro analitico per tipologie e categorie.

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private (cod. e.2.01.04.01 del piano dei conti)

Non sono previste entrate a tale titolo come evidenziato nella tabella prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 riportante il quadro analitico per tipologie e categorie.

Trasferimenti correnti dall'unione europea e dal resto del mondo (cod. e.2.01.05.01 del piano dei conti)

Non sono previste entrate a tale titolo come evidenziato nella tabella prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 riportante il quadro analitico per tipologie e categorie.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (TITOLO TERZO)

Le entrate extratributarie comprendono le seguenti tipologie:

Tipologia	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
100: Vendita di beni e servizi e prov. Da gestione beni	1.436.043,87	1.264.103,87	1.264.103,87	1.264.103,87
200: Proventi da attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
300: Interessi attivi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400: Altre entrate da redditi di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.752.367,07	983.248,49	983.248,49	983.248,49
Totale entrate extratributarie	3.289.910,94	2.348.852,36	2.348.852,36	2.348.852,36

Vendita di beni e servizi

Il dettaglio delle previsioni dei proventi comprende, per ogni annualità:

- risparmi sulle utenze energetiche e contributi impianti fotovoltaici per € 125.000,00;
- canone patrimoniale unico per € 400.000,00;
- fitti attivi per € 454.043,87;
- proventi vendita energia fotovoltaica € 18.000,00;
- indennizzo usura strade per trasporti eccezionali € 60.000,00;
- introiti vendita rifiuti speciali € 10.000,00;
- introiti diritti fissi istruttoria concessioni codice della strada € 90.000,00;
- diritti di segreteria € 15.000,00;
- introiti da soggetti privati per Servizio Comunicazione (uso Sala dei Grandi e locali Provincia) € 4.000,00
- Oneri Istruttori Ex D.M. 350/98 € 10.000,00
- Oneri concessori gestione palestre € 28.060,00.

Sono inoltre previste nella tipologia le seguenti entrate che fanno riferimento a funzioni trasferite alla Regione per il recupero di quote pregresse da riferirsi a periodi precedenti al passaggio di funzioni:

- canoni di concessione beni del demanio idrico € 50.000,00;

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Il dettaglio delle previsioni dei proventi comprende, per ogni annualità, la previsione di € 80.000,00 per sanzioni amministrative da codice della strada ed € 20.000,00 per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni norme D.Lgs. n. 22/97 in materia ambientale.

Rispetto a precedenti esercizi, non sono state appostate previsioni riguardanti le funzioni passate alla Regione a seguito della riforma.

Interessi attivi

Per ciascuno degli esercizi contemplati sono previsti in € 1.500,00, e riguardano le giacenze di tesoreria per € 500,00, il deposito su mutui Cassa DD.PP. per € 1.000,00.

Altre entrate da redditi da capitale

Non sono previsti introiti.

Rimborsi e altre entrate correnti

Le previsioni per il 2022-2023- 2024 risultano così suddivise:

- rimborso sinistri e danni da assicurazioni € 130.000,00 annui;
- fondo incentivi progettazione € 202.500,00 annui;
- rendita medaglia d'oro valore militare € 6.000,00 annui;
- recupero spese personale in comando e distaccato € 64.748,49 annui;
- introiti diversi straordinari € 500.000,00 per ciascun anno;
- Rimborso sinistri da assicurazioni per danni su edifici scolastici € 80.000,00/anno.

Spese per titoli e macroaggregati

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dal preconsuntivo 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa corrente:

Macroaggregati		Assestato2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
101	redditi da lavoro dipendente	9.169.578,22	8.379.787,79	8.309.787,79	8.309.787,79
102	imposte e tasse a carico ente	1.067.155,28	965.375,30	965.375,30	965.375,30
103	acquisto beni e servizi	11.656.246,88	7.460.483,31	7.441.469,68	7.410.506,94
104	trasferimenti correnti	15.471.769,53	13.565.119,46	13.575.119,46	13.575.119,46
105	trasferimenti di tributi				

106	fondi perequativi				
107	interessi passivi	2.437.674,84	2.374.665,86	2.308.915,86	2.240.606,67
108	altre spese per redditi di capitale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	26.860,00	26.860,00	26.860,00	26.860,00
110	altre spese correnti	820.662,15	748.163,94	737.711,29	737.408,90
	TOTALE	40.829.946,90	33.700.455,66	33.545.239,38	33.445.665,06

Per quanto concerne la spesa per investimenti si fa riferimento al Programma Triennale dei LLPP anch'esso contenuto nel DUP.

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

La spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, così come modificato dal D.L. n. 90/2014 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti e dalla ragioneria Generale dello Stato, deve essere inferiore al valore della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad € 16.858.000,00, che costituisce il parametro fisso e immutabile (in luogo del precedente parametro di raffronto annuale, di tipo "dinamico"), come da deliberazione della Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - n. 25/SEZAUT/201/QMIG del 15 settembre 2014.

La spesa per redditi di lavoro dipendente da prevedere per gli esercizi 2022-2024, deve tenere conto:

- dell'ultima programmazione del fabbisogno del personale e del piano delle assunzioni approvati con DP 33 del 9/4/2021, come da ultimo modificati con DP 107 del 13/10/2021 "Decreto del Presidente n.33 del 9.04.2021 Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2022-.2024- seconda integrazione";
- dei vincoli disposti dall'art. 1 comma 845 della L. 205/17 in materia di assunzioni a tempo indeterminato per le Province;
- dei vincoli disposti dall'art. 33 comma 1 ter D.L. 34/2019 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare il 50% della spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di € 16.858.815,80, come sopra dettagliato.

FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA

La consistenza del fondo di riserva ordinario da prevedere:

anno 2022 - euro 170.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 170.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2024 - euro 170.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

FONDI PER SPESE POTENZIALI

Sono da prevedere accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	2022	2023	2024
Accantonamento per contenzioso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	1.664,18	1.664,18	1.664,18
Accantonamento per indennità fine mandato	3.429,38	3.429,38	3.429,38
Accantonamento per gli adeguamenti del CCNL personale	-	-	-
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio rimborso Tari)	-	-	-
TOTALE	25.093,56	25.093,56	25.093,56

A fronte di passività potenziali per contenzioso l'Ente ha accantonato quote del risultato d'amministrazione di esercizi precedenti per € 600.000,00 (rendiconto 2020), ai quali si aggiungono le previsioni di cui al prospetto precedente. Tali accantonamenti risultano congrui in base alle attestazioni prodotte dall'Ufficio Legale dell'Ente.

3.1.3 Ricorso all'indebitamento

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	2.474.413,45	2.437.674,84	2.374.665,86	2.308.915,86	2.240.606,67
entrate correnti pen. anno prec. (da rendic. Sino a 2020 e da bilancio a partire dal 2021)	33.792.603,01	35.904.108,85	37.093.455,70	37.748.945,58	36.142.255,07
% su entrate correnti	7,32%	6,79%	6,40%	6,12%	6,20%
Limite art.204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	59.601.346,92	59.327.256,82	57.795.472,53	56.201.867,03	54.542.512,48
Nuovi prestiti (+)		0			
Prestiti rimborsati (-)	274.090,10	1.531.784,29	1.593.605,50	1.659.354,55	1.727.965,94
Estinzioni anticipate (-)		0	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	59.327.256,82	57.295.472,53	55.201.867,03	52.542.512,48	49.814.546,54

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	2.474.413,45	2.437.674,84	2.374.665,86	2.308.915,86	2.240.606,67
Quota capitale	274.090,10	1.531.784,29	1.593.605,50	1.659.354,55	1.727.965,94
Totale	2.748.503,56	3.969.459,13	3.968.271,36	3.968.270,41	3.968.572,31

L'ente non deve procedere ad accantonamenti per il prestito di garanzie principali e sussidiarie.

3.1.4 Equilibri di Bilancio

La sussistenza degli equilibri di bilancio è desumibile dal seguente prospetto:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		52.058.033,08			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		75.281,97	30.962,74	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		36.142.255,07	36.084.778,39	36.084.778,39
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		33.700.455,66	33.545.239,38	33.445.665,06
<i>di cui:</i>					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			30.962,74	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			197.206,00	197.206,00	197.206,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		2.593.605,50	2.659.354,55	2.727.966,13
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-76.524,12	-88.852,80	-88.852,80
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di Legge	(+)		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di Legge	(-)		10.625,00	10.625,00	10.625,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			1.092.850,88	1.080.522,20	1.080.522,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		16.252.400,00	15.362.751,83	11.907.246,43
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		33.117.703,21	18.636.179,02	9.552.548,89
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di Legge	(-)		1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di Legge	(+)		10.625,00	10.625,00	10.625,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		49.293.579,09 15.362.751,83	33.910.078,05 11.907.246,43	21.370.942,52 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-1.092.850,88	-1.080.522,20	-1.080.522,20

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		1.092.850,88	1.080.522,20	1.080.522,20
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.092.850,88	1.080.522,20	1.080.522,20

3.1 Parte Seconda

3.2.1 Programma del fabbisogno del personale

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 551 del 16/12/2013, è stato adottato l'atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale. Con tale provvedimento si stabiliva che, nelle more di attuazione delle disposizioni di riordino delle Province e relative funzioni, la Provincia si trovava impossibilitata ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato, con qualsiasi modalità e che, pertanto, risultava priva di utilità la formalizzazione della programmazione del personale e la definizione del Programma assunzioni anno 2014 e triennio 2014/2016.

Tale Deliberazione di Giunta è stata diretta conseguenza del divieto totale di assumere a tempo indeterminato sancito dall'art. 16, comma 9, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 135 del 07/08/2012.

Il blocco è stato poi confermato dall'art. 4, comma 9, del D.L. n. 101 del 31/08/2013, convertito dalla Legge n. 125 del 30/10/2013. Il divieto di assunzioni in ruolo era operativo anche per i posti riservati a categorie protette/disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

L'ultima normativa che ha ribadito il blocco assunzionale per le Province è stata la Legge n. 190 del 23/12/2014 "Legge di stabilità 2015", art. 1, comma 420.

Con atto di ricognizione del personale provinciale del 30/08/2017 (Decreto del Presidente n. 33 del 30/08/2017) è stato deciso di non rilasciare ulteriori nulla osta ai dipendenti provinciali per il trasferimento presso altri Enti, almeno fino a quando non sarà ripristinata la possibilità per le Province di effettuare assunzioni. Tale Decreto del Presidente ha predisposto, altresì, in considerazione della carenza di personale in numerosi servizi verificatesi a seguito del processo di riorganizzazione dell'Ente, in attuazione della Legge n. 56/2014, della L.R.T. n. 22/15 e della Legge n. 190/2014, un Piano delle assunzioni da attuarsi non appena fossero ripristinate le condizioni giuridiche per metterlo in atto.

In virtù della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205), che, all'art 1 commi 844 e 845, ha previsto il ripristino delle capacità assunzionali delle Province stabilendo che, a tal fine - ferma restando la rideterminazione della dotazione organica nei limiti di spesa di cui all'articolo 1 comma 42 della Legge 23/12/2014 n. 190 - venga definito "un Piano di Riassetto Organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56", con Decreto del Presidente n. 16 del 25/01/2018, la Provincia di Arezzo ha provveduto a redigere un primo documento inerente il proprio Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.

Con Decreto del Presidente n. 107 del 20/06/2018, si è proceduto ad approvare, in via definitiva, il Piano di Riassetto Organizzativo di cui all'art. 1, comma 844, della Legge n. 205/2017 "Legge di

Bilancio2018”.

Tale Piano di Riassetto Organizzativo riporta e contiene anche il Piano triennale delle assunzioni 2018-2020 così come modificato a seguito della verifica dei limiti assunzionali derivanti dall'approvazione del Conto Consuntivo 2017, nonché il Piano annuale delle assunzioni 2018, atti che sono stati contestualmente approvati con tale Decreto.

Con Decreto Presidenziale n. 119 del 5 luglio 2018 (modificato con Decreto n. 185 del 29/11/2018) si è dato avvio alle procedure assunzionali relative all'anno 2018.

Con i Decreti Presidenziali n. 123 e n. 124 del 23 agosto 2019 sono poi stati approvati il Piano triennale del fabbisogno del personale, relativo agli anni 2019-2021, e le procedure per le assunzioni relative all'anno 2019.

Con Decreto n. 155 del 26/11/2019 è stato approvato l'aggiornamento della dotazione organica dell'Ente alla data del 1° novembre 2019.

Nell'anno 2020 si è provveduto a effettuare una nuova programmazione del fabbisogno di personale con Decreto del Presidente n. 62 del 14/05/2020 che è stato successivamente integrato con Decreto del Presidente n. 104 del 10/08/2020 e Decreto del Presidente n. 139 del 13/10/2020 in funzione del rilascio nel corso dell'anno di ulteriori capacità assunzionali conseguenti a pensionamenti e dimissioni dai quali sono scaturiti i relativi piani assunzionali annuali approvati con Decreto del Presidente n. 63 del 14/05/2020, Decreto del Presidente n. 105 del 10/08/2020, Decreto del Presidente n. 140 del 13/10/2020 e Decreto del Presidente n. 187 del 31/12/2020.

Nell'anno 2021 si è proceduto con una nuova programmazione del personale determinata con Decreto del Presidente n. 33 del 09/04/2021 *“Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2021-2023 e piano annuale delle assunzioni 2021”*, integrato con Decreto del Presidente n. 58 del 27/05/2021 e n. 107 del 13/10/2021 per ulteriori assunzioni a tempo determinato connesse anche ad esigenze straordinarie e temporanee che si sono manifestate nel corso dell'anno.

Considerato che la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018 con l'art. 1 comma 845 e 846, ha stabilito che *“a decorrere dall'anno 2018, le Province delle Regioni a Statuto ordinario possono procedere nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato ...omissis... solo se l'importo delle spese complessive di personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento...”* e che ai sensi della predetta normativa la Provincia di Arezzo ha una percentuale

assunzionale al 25% e attualmente ha esaurito anche i “resti assunzionali” relativi al quinquennio precedente di cui all’art. 1 commi 1 della Legge 26 del 28/03/2019.

Preso atto altresì che la Legge n. 26 del 28/03/2019 ha ampliato le capacità assunzionali consentendo, nel triennio 2019/2021, l’accesso di personale al rapporto di lavoro con l’Ente anche in sostituzione di dipendenti cessati nello stesso anno e non più solamente di quelli cessati nell’anno precedente, fermo restando che le assunzioni conseguenti possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over e che la Provincia di Arezzo ha quasi totalmente utilizzato tutta la capacità assunzionale derivante dall’applicazione della suddetta normativa.

In relazione pertanto alla precarietà della legislazione attualmente vigente in materia di assunzioni destinata ad essere superata da un nuovo sistema di costruzione delle possibilità assunzionali delle Province, così come previsto dall’art. 33 comma 1 bis del D.L. 30/04/2019 n. 34 e dell’impossibilità di utilizzare le capacità assunzionali dei cessati previsti nell’anno 2022 ai sensi della sopra citata Legge n. 26 del 28/03/2019 attualmente nulla è possibile prevedere per le assunzioni del triennio 2022-2024.

3.2.2 Obiettivi operativi

Gli obiettivi strategici individuati nella Sezione strategica di questo Documento e coerenti con il Documento di indirizzo generale di governo, sono stati declinati nel 2021 nei seguenti obiettivi operativi:

Obiettivi strategici	Obiettivi operativi
<p><i>Ammodernamento, efficienza e modernizzazione della macchina amministrativa</i></p>	<p>Aggiornamento e manutenzione del Portale Port.Ar.</p>
	<p>Mappatura dei processi e dei procedimenti e ricognizione della dotazione hardware e software di tutti i Settori/Servizi.</p>
	<p>Riordino ed archiviazione di materiale documentale anni pregressi.</p>
	<p>Sviluppo delle attività collegate al Progetto inventario: completamento della definizione delle procedure per la gestione ordinaria dell'inventario.</p>
	<p>Partecipazione a Corso di formazione sulle Digital Skills.</p>
<p><i>Controllo di gestione e razionalizzazione della spesa</i></p>	<p>Riprogettazione Sistema Controllo di Gestione. Progetto biennale. 1^a fase.</p>
<p><i>Sviluppo delle attività di informazione e trasparenza</i></p>	<p>Aggiornamento ed implementazione del Sito web finalizzato a favorire la partecipazione di cittadini ed imprese all'attività amministrativa.</p>
<p><i>Sostegno alle attività degli Enti Locali</i></p>	<p>Prosecuzione dei servizi agli Enti Locali: mantenimento servizi esistenti, rilevazione dei bisogni e individuazione di nuovi servizi da offrire.</p>
<p><i>Riorganizzazione dinamiche lavorative all'interno dell'Ente</i></p>	<p>Sviluppo del nuovo paradigma del lavoro da remoto ed individuazione modalità in armonia con il Piano delle Azioni Positive (PAP) con contestuale verifica semestrale.</p>
<p><i>Gestione dei beni patrimoniali</i></p>	<p>Sviluppo delle attività collegate al Progetto inventario.</p>
<p><i>Svolgimento di funzioni di polizia locale</i></p>	<p>Intensificazione delle attività di prevenzione e contrasto di illeciti ambientali nonché quelli inerenti la fauna selvatica ed ittica, anche attraverso il coordinamento delle guardie volontarie ittico/venatorie delle Associazioni Agricole, Ittico/Venatorie ed ambientaliste (L.R.T 70/2019, L.R.T. 3/1994 e smi).</p>
	<p>Studio di fattibilità e ipotesi di realizzazione di inserimento unità cinofila "cane conduttore" per ricerca persone scomparse (obiettivo comune al Servizio Protezione Civile).</p>
<p><i>Adeguamento normativo e nuovo assetto del Sistema integrato di Protezione civile</i></p>	<p>Progetto Protezione civile-supporto Staff del Presidente.</p>

<i>Programmazione rete scolastica</i>	Realizzazione Progetto europeo Ariadne's thread for youth deviance.
<i>Programma di investimenti per la mobilità</i>	Attività finalizzate a semplificare la manutenzione della viabilità in gestione all'Amministrazione provinciale.

Gli obiettivi operativi del 2022 sono al momento in corso di approvazione.